



Regione Toscana

Seduta n.233/PS/VAS del 14.09.2021
Determinazione n. 9/SCA/2021

NURV
(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

Autorità competente per la VAS

**Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee
(PiTESAI)**

Autorità procedente: Ministero della Transizione Ecologica - Dipartimento per l'Energia e il Clima - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari (DGISSEG)

Autorità Competente: Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (DGCreSS)

Contributo in fase di Rapporto Ambientale

II NURV

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.478/2021 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 137/2021, a seguito del procedimento semplificato previsto dall'art. 10 del Regolamento interno, in qualità di autorità competente per la VAS;

visti

- il d.lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la Parte seconda relativa alle “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”;
- la legge regionale 10/2010 recante “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;

premesse che

il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (di seguito PiTESAI) è uno strumento di pianificazione nazionale previsto dall'art.11-ter della Legge 12/2019 che ha la finalità di individuare un quadro di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse, al perseguimento dell'obiettivo di una “transizione sostenibile” che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'UE per la decarbonizzazione al 2050;

l'autorità competente per la VAS è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo;

la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della Transizione Ecologica con nota ns. prot. 298895 del 20/07/2021 ha avviato le consultazioni sul Rapporto Ambientale (di seguito RA) e sulla proposta di PiTESAI ai sensi dell'art. 13, c.5 del Dlgs. 152/2006;

il proponente ha pubblicato in data 16.07.2021 l'avviso al pubblico di avvio delle consultazioni e ha reso disponibile la documentazione in formato digitale al link: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7763/11267> del portale delle Valutazioni ambientali VAS-VIA-AIA del MiTE;

la Regione Toscana è consultata in qualità di soggetto competente in materia ambientale ed il contributo regionale deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio delle consultazioni ossia entro il 14.09.2021;

con nota prot. 300159 del 20.07.2021 il Settore VIA – VAS ha avviato le sub-consultazioni e richiesto ai soggetti competenti in materia ambientale di livello sub-regionale osservazioni sul RA e sulla proposta di PiTESAI, entro il termine del 31.08.2021, ai sensi dell'art.33 della LR.10/10;

con nota prot. 300157 del 20.07.2021 il Presidente del NURV ha avviato il procedimento semplificato, previsto dall'art. 10 del regolamento interno, mettendo a disposizione dei componenti del NURV la documentazione e chiedendo osservazioni e contributi entro il giorno 09.09.2021 nonché fissando per il 13.09.2021 il deposito in area riservata della proposta di determina per la condivisione e il 14.09.2021 quale data di approvazione;

in data 29.07.2021 è stata svolta una riunione tecnica tra le strutture ministeriali coinvolte nel procedimento di formazione e valutazione del PiTESAI (Autorità Competente e Autorità Proponente), la Commissione Tecnica VIA-VAS e le Regioni in quanto soggetti consultati;

in data 11.08.2021 sono inoltre pervenute dalla Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della Transizione Ecologica richieste afferenti l'invio di cartografie tematiche (shapefile) afferenti ai seguenti tematismi:

CATEGORIA 23 “AREE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SILVICOLTURA (PRESENTI O PREVISTE DA ATTI)” (ns prot. 321053);

CATEGORIA 43 “AREE AGRICOLE A ALTO VALORE NATURALE (AVN)” (ns prot. 325035);

CATEGORIA 37 “ALTRE AREE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO: RETI ECOLOGICHE REGIONALI; AREE INDIVIDUATE PER INIZIATIVE NAZIONALI NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LA BIODIVERSITÀ; PIANI DI GESTIONE NAZIONALI PER LA FAUNA; PROGETTO IMPORTANT PLANT AREAS – IPA, IBA IMPORTANT BIRD AREAS – IBA; AREE DI RILEVANZA ERPETOLOGICA NAZIONALE (AREN); AREE DI INTERESSE PER LA FAUNA (IFA)” (ns prot. 325055);

CATEGORIA 16 “AREE SUSCETTIBILI AI SINKHOLE NATURALI O AREE INTERESSATE DAL PROCESSO MORFOGENETICO CARSICO (ns prot. 325104);

CATEGORIA 28 “AREE VINCOLATE AI SENSI DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (ART. 136 E 142 DEL D.LGS. 42/2004) (TRA CUI SONO RICOMPRESI GLI INSEDIAMENTI URBANI STORICI DI MINOR VALORE DI CUI ALL'ART. 136 LETT. C DEL

D.LGS. 42/2004)" (ns prot. 325112);

CATEGORIA 30 "GEOSITI - EMERGENZE OROMORFOLOGICHE/ GEOMORFOLOGICHE" (ns prot. 325059);

CATEGORIA 19 "SITI DI INTERESSE REGIONALE" (ns prot. 325080). Per tale categoria con nota prot.335925 del 25.08.2021 è pervenuta anche nota di segnalazione e approfondimento ISPRA in risposta alla richiesta ministeriale e successivamente nota prot. 341427 del MiTE in risposta ad ISPRA;

CATEGORIA 15 "SUBSIDENZA" (ns prot. 324785).

CATEGORIA 32 "AREE RICADENTI ALL'INTERNO DI BACINI IDRO-MINERARI, NELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE E NELLE AREE INTERESSATE DA COLTIVAZIONI SPECIFICHE AGRICOLE DI PREGIO CERTIFICATE (D.O.C., D.O.C.G., D.O.P, I.G.T., I.G.P.)" (ns prot.321379)

Le richieste, che riguardano solo i comuni nei cui limiti amministrativi sono ricompresi titoli minerari (Sambuca Pistoiese, Barberino del Mugello, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo, Collesalveti, Livorno, Cascina, Fauglia, Orciano Pisano, Pisa e Crespina Lorenzana) sono state attribuite ai Settori competenti per materia.

sono pervenute le seguenti osservazioni/contributi:

- 1 – Comune di San Casciano – ns. prot. 309231 del 28.07.2021;
- 2 – Comune di Piombino – pervenuta con mail del 20.08.2021;
- 3 – ARPAT – ns. prot. 353038 del 10.09.2021

esaminati

- i documenti trasmessi e consultabili al seguente link <https://va.minambiente.it/it/IT/Oggetti/Documentazione/7763/11267>
Proposta di Piano PiTESAI 07_2021,
Allegati proposta di Piano PiTESAI 07_2021,
RA PiTESAI 07_2021,
Allegati RA PiTESAI 07_2021,
SNT PiTESAI 07_2021,
- le osservazioni e i contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dai componenti del NURV che risultano essere agli atti d'ufficio del NURV e che sono state considerate nello svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla redazione del presente parere per gli aspetti pertinenti alle considerazioni ambientali e paesaggistiche, e che sono brevemente sintetizzati nella seguente tabella:

N.	Soggetto	Osservazione
1	Comune di San Casciano	Segnala che non ci sono attività presenti sul territorio comunale
2	Comune di Piombino	Il comune prende atto che il territorio comunale e le aree marine entro le 12 miglia sono escluse dalle aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e ricerca. Non ci sono pertanto osservazioni da segnalare.
3	ARPAT	INFORMAZIONI GENERALI SUL PIANO E INQUADRAMENTO NORMATIVO Il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) è previsto dall'art. 11-ter del D.L. 135/2018, convertito in legge e modificato da vari atti normativi: il primo è la Legge 12/2019 e il più recente è la Legge 21/2021. Nel RA viene indicato che tale normativa prevede l'approvazione del PiTESAI «al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse [...] e con l'obiettivo di accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale alla decarbonizzazione. L'adozione del Piano consentirà inoltre agli operatori una maggior semplificazione circa l'individuazione delle aree nelle quali poter effettuare le attività di prospezione, ricerca e coltivazione». Nel RA al paragrafo 2.2.2. Finalità, obiettivi e orizzonte temporale del PiTESAI è indicato che: • l'orizzonte temporale del PiTESAI arriva «al 2050, con step intermedi decennali» e che «il PiTESAI è uno degli strumenti che compongono il quadro strategico nazionale per lo sviluppo sostenibile nel campo energetico e per la sicurezza degli approvvigionamenti, caratterizzato da una specifica attenzione al territorio nel suo complesso»; • «Il PiTESAI si pone anche come possibile strumento di indirizzo per le Amministrazioni Centrali e per le Regioni per la programmazione dei fondi europei Strutturali e di innovazione (2021-2027), al fine di garantire anche un ulteriore sostegno alla migliore transizione nelle aree non idonee, qualora vi fossero impianti da dismettere prima della fine della vita del giacimento»; • il PiTESAI «consente, e continuerà a realizzare, la finalità primaria della razionalizzazione prevista dal Piano dell'intero settore dell'upstream italiano, in termini di maggior efficientamento delle aree impiegate per tali finalità, evitando anche l'eccessivo allungamento dei tempi amministrativi connessi e conseguenti a tali attività»; • «la redazione del PiTESAI è una misura di carattere prevalentemente ambientale, preordinata e necessaria per il perseguimento di una efficace "transizione energetica" entro i tempi previsti - con primi, sfidanti obiettivi al 2030 - sia

dalla *Strategia Energetica Nazionale (SEN) del 2017*, sia dal *Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC)*, adottato dal Governo alla fine del 2019, con l'intento di contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dall'Unione Europea».

Al riguardo si ricordano le più recenti novità in materia di emissioni climalteranti: la così detta "Legge sul clima" **REGOLAMENTO (UE) 2021/1119 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 giugno 2021** entrato in vigore il 29/7/2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 e al fine di conseguire tale obiettivo indica che «il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030». I contenuti del RA (in particolare il sottoparagrafo 2.2.1 e pag. 207 del RA; l'Allegato 5 del RA) non paiono aggiornati con tale ultima novità legislativa (per quanto preventivata a pag. 29 del RA), che è opportuno sia a questo punto considerata nella versione definitiva di Piano.

Nel paragrafo 2.3. *Linee strategiche e principi del Piano* è indicato che:

- il PITESAI «intende ridurre gli impatti ambientali che derivano dalle attività upstream, ovvero dall'esplorazione, perforazione ed estrazione connesse alle attività di produzione degli idrocarburi, e avviare il processo di decarbonizzazione»;
- «Nella formulazione del PITESAI, la parte principale dell'attività è rivolta all'individuazione dei criteri ambientali, sociali ed economici, in base ai quali stabilire se una determinata area sia potenzialmente o meno idonea all'effettuazione delle attività di ricerca e di successiva coltivazione di giacimenti di idrocarburi e/o compatibile alla prosecuzione delle attività minerarie già in essere».

Nel paragrafo 2.1.2. viene fatto cenno alla normativa Seveso in relazione agli impianti oggetto del Piano. Si confermano le considerazioni già espresse nel contributo ARPAT alla fase preliminare in merito a quanto riportato nel paragrafo 2.1.2. del RA (avente gli stessi contenuti del Rapporto preliminare relativamente a tale argomento) relativamente alla normativa Seveso in relazione agli impianti oggetto del Piano.

Nel RA nel paragrafo 3.1.4. *La gestione degli impianti - sezione Monitoraggio della Subsidenza e Sismicità svolte nell'ambito MiTE* (pagg. 104-108) e nel paragrafo 5.3. *Contesto ambientale – sottoparagrafo 5.3.9. Pericolosità sismica – sezione Sismicità indotta e innescata* (pagg. 255-258) viene trattato l'argomento relativo alla «necessità di eseguire dei monitoraggi specifici per acquisire le necessarie informazioni sulla microsismicità eventualmente indotta dalle attività antropiche» e vengono citati il "Report on the Hydrocarbon Exploration and Seismicity in Emilia Region", prodotto dalla ICHESI, nonché il «documento ILG Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro» del 2014, che nel contributo ARPAT alla fase preliminare era chiesto di considerare nel RA, e viene indicato che «il Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016 art. 13 prevede che vengano applicate gli indirizzi e le linee guida (ILG) alle concessioni individuate secondo i criteri degli ILG stessi» e sono descritte le attività sperimentali che sono seguite alla pubblicazione delle ILG.

Nel paragrafo 3.3. *Stato attuale delle attività e inquadramento territoriale* sottoparagrafo 3.3.1. *La cartografia mineraria e i dati di monitoraggio relativi alle istanze e titoli minerari* è indicato che l'inquadramento territoriale attuale dei titoli minerari vigenti è riportato nella Carta dei titoli minerari esclusivi per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi prodotta semestralmente dal servizio cartografico della DGISSEG Divisione III - Analisi, programmazione e studi settore energetico e georisorse è pubblicata sul sito web DGISSEG-UNMIG. Al 30 giugno 2021 il quadro è rappresentato in Figura 3.3-1 del RA. Inoltre, ogni mese il webgis UNMIG ed il sito UNMIG riportano in formato *open data* i relativi dati, a cui si rimanda per qualsiasi aggiornamento ed ulteriori dettagli:

- <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/webgis-dgs-unmig>
- <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/ricerca-e-coltivazione-di-idrocarburi>

Dalla consultazione di tali *webgis* risultano le stesse informazioni per la Toscana già riassunte nel contributo ARPAT alla fase preliminare, cioè in sintesi:

- non sono presenti permessi di prospezione e permessi di ricerca in essere;
- sono presenti due concessioni di coltivazione: TOMBOLO e PIETRAMALA;
- non sono presenti Istanze per il conferimento di nuovi permessi di ricerca né Istanze per il conferimento di nuove concessioni di coltivazione.

Si segnala, come già constatato anche in fase preliminare, che nel *webgis* messo a disposizione dal MiSE non risultano cartografate le due centrali di raccolta e trattamento segnalate nel RA come presenti in Regione Toscana (*Tabella 3.3-10*) e indicate come presenti nelle schede presenti nel *webgis*, relative alle concessioni di TOMBOLO e PIETRAMALA.

Secondo quanto riportato nel RA (*Tabella 3.3-16*) la produzione dell'anno 2020 da impianti nel territorio della Toscana si conferma molto ridotta rispetto al totale nazionale per il metano (0,06% sul totale nazionale) e assente per l'olio.

A margine si segnala che i *link*, presenti nella *Tabella 3.1-6: Status pozzi di reiniezione nelle concessioni in essere* del RA, non risultano funzionanti.

Nel paragrafo 3.4. *Quadro dei provvedimenti VIA di competenza statale dal 1989 al 2019* è riportato lo stesso testo che era nel Rapporto Preliminare (RP) e anche i contenuti dell'Allegato 1 al RA sono gli stessi dell'Allegato 1 al RP e pertanto la dichiarata l'intenzione di completare l'analisi, nel RA, esaminando le condizioni ambientali dei provvedimenti VIA positivi pare non essersi concretizzata.

AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO DEL PIANO

Nel paragrafo 5.1 del RA viene individuato l'**Ambito territoriale del PITESAI**, rappresentate il territorio oggetto delle analisi e delle valutazioni ambientali del RA. In sintesi l'**Ambito territoriale del PITESAI**, è presentato come ricavato dalla sovrapposizione dei criteri: *A. criterio geologico*, *B. criterio minerario*, *C. criterio geo-amministrativo*, *D. vincoli assoluti derivanti da norme di legge già in atto nelle zone marine*.

Secondo quanto indicato nel RA l'**Ambito territoriale del PITESAI** individuato nel RA comprende per la Regione Toscana solo « l'area relativa a due concessioni di coltivazione in essere » (pag. 164), che risultano essere la

concessione TOMBOLO e la concessione PIETRAMALA; l'**Ambito territoriale del PiTESAI** viene rappresentato nella Figura 5.1-10 ed è consultabile sul *Sistema informativo* predisposto per la formazione del Piano (<https://sinacloud.isprambiente.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=44b6c75b5e994703b9bd6adf51561a7d>).

CRITERI AMBIENTALI E SOCIO-ECONOMICI SCELTI DAL PIANO

Nel paragrafo 2.3.1. *Indicazioni preliminari relative alla individuazione/definizione dei criteri ambientali e socio-economici* è indicato che l'integrazione delle considerazioni ambientali nel processo decisionale «trova applicazione nel PiTESAI con la definizione di criteri di natura ambientale, economica e sociale la cui applicazione consentirà la gestione delle nuove istanze, di quelle già presentate nonché delle attività già in essere. [...] I criteri ambientali saranno definiti pertanto sulla base delle caratteristiche territoriali e ambientali delle aree di studio individuate in base alla presenza di vincoli normativi, regimi di protezione e di tutela a vario titolo e di particolari sensibilità/vulnerabilità alle attività oggetto del PiTESAI».

Per tale analisi nel RA è indicato che «saranno prese in considerazione le categorie ambientali riportate di seguito, da suddividere nei due ambiti terrestre e marino al fine di classificarli secondo i seguenti criteri ambientali:

- **vincoli assoluti: vincoli normativi già in atto** nella terraferma e nelle zone marine (criterio dei divieti o delle riduzioni delle attività già in vigore), per i quali sono previste restrizioni di vario tipo correlate alle attività;
- **vincoli relativi di esclusione:** elementi che, ai fini della richiesta salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, territoriale ed economico presente, seguendo logiche di prevalenza delle finalità coinvolte e degli obiettivi da conseguire, **comportano l'esclusione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree interessate;**
- **vincoli relativi di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche:** elementi **che non determinano a priori la non idoneità dell'area, ma che per le loro caratteristiche ambientali in quanto possono presentare particolari sensibilità alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, dovranno essere adeguatamente considerati nelle successive fasi valutative sito-specifiche (tra cui le VINCA e le VIA del progetto nel sito specifico) che si renderanno necessarie prima di approvare l'effettuazione delle specifiche attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi».**

Pertanto nel RA viene indicato che, sulla base delle analisi già effettuate per l'elaborazione del Rapporto Preliminare e dei nuovi elementi acquisiti dal parere di *scoping* e dai successivi confronti effettuati anche con l'Amministrazione competente e la Commissione VAS, è stata predisposta la **Tabella 2.3-1** con «l'elenco delle categorie ambientali e dei criteri ambientali (costituiti da **vincoli assoluti, vincoli relativi di esclusione e vincoli relativi di approfondimento**) individuati per l'elaborazione del PiTESAI. Tale elenco sarà oggetto di eventuali modifiche/integrazioni a seguito delle osservazioni e suggerimenti che perverranno nell'ambito della fase di consultazione pubblica. Si ritiene comunque opportuno ritenere che i criteri ambientali possano essere considerati, ove applicabile, dinamici e adattativi sulla base di aggiornamenti periodici, e che lo stesso PiTESAI possa essere sottoposto ad aggiornamento, per esempio ogni tre anni».

Si esprimono le seguenti osservazioni in merito ai **vincoli** come illustrati nella *Tabella 2.3-1*:

- per quanto riguarda l'ambito marino, considerando i vincoli previsti per legge, definiti **vincoli assoluti** nel RA (e nello specifico il vincolo 1 "Aree di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 6") e il criterio di «**escludere per il futuro a priori l'apertura alle attività upstream di nuove zone marine di potenziale interesse geominerario ma che non sono state sinora aperte alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi ai sensi delle normative italiane**» (pag. 191 del RA), la porzione di mare di fronte alla Regione Toscana risulta esclusa dall'applicazione del presente Piano; tale area non fa parte neanche dell'**Ambito territoriale del PiTESAI**;

- per quanto riguarda l'ambito terrestre:

- per il vincolo n. 5 (art. 94, comma 4 del D.Lgs. 152/2006) il proponente ha chiarito, rispetto a quanto indicato in fase preliminare e commentato nel *contributo ARPAT alla fase preliminare*, che considera come vincolo assoluto «**le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto**» e come vincolo relativo di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche «**le zone di protezione**». Per il reperimento di tali strati informativi si rimanda agli uffici competenti della Regione Toscana, come già indicato nella fase preliminare;

- il vincolo n. 36 "Aree di cui al D.lgs. 152/2006, art. 76: **Stato chimico ed ecologico dei corpi idrici superficiali e sotterranei**" è stato posto come vincolo relativo di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche; dunque, rispetto a quanto indicato in fase preliminare e commentato nel *contributo ARPAT alla fase preliminare*, è stato chiarito che la tutela si riferisce ad un argomento da attenzionare nelle successive fasi valutative sito-specifiche. Resta tuttavia l'imprecisione nella dicitura, già segnalata nel *contributo ARPAT alla fase preliminare*, che si suggerisce di correggere in quanto è opportuno distinguere tra stato di qualità chimico e ecologico delle acque superficiali e stato di qualità chimico e quantitativo delle acque sotterranee. Non è stato accolto il suggerimento ARPAT di valutare l'opportunità di aggiungere tra le tutele ambientali da considerare anche i corpi idrici a specifica destinazione, che sarebbe stato coerente con il fatto che nel RA è stato individuato tra gli obiettivi ambientali di Piano (capitolo 4 RA) l'obiettivo "OA10. **Conseguire il miglioramento dello stato delle acque e adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi**", vista tra l'altro l'introduzione nel Piano del vincolo n. 21 per le aree per lo sviluppo di impianti di acquacoltura;

- è stato introdotto il tema della subsidenza tra i criteri (vincolo n. 15); in merito alla sua modulazione in termini di intensità e relativa applicazione a criteri più o meno stringenti si rimandano le opportune valutazioni agli Enti competenti in materia.

Tra i **criteri** nella *Tabella 2.3-1* sono presenti:

- vincolo n. 6 **Aree Protette istituite in base alla legge 979/1982 e alla legge n. 394/91 e alla leggi di recepimento regionale (parchi nazionali, aree marine protette, riserve naturali statali, parchi e riserve naturali regionali e altri stati naturali e aree regionali), con le tipologie di aree protette di cui all'EUAP, compresa l'Area Naturale Marina di Interesse Internazionale rappresentata dal "Santuario per i Mammiferi marini";**
- vincolo n. 9 **siti della rete Natura 2000 (SIC/ZSC + ZPS) istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli)** che interessano la concessione TOMBOLO (vincolo 6 e 9) e la

concessione PIETRAMALA (vincolo 9); in merito alla cartografia e alle relative valutazioni si rimanda agli Enti competenti in materia.

Tra i **criteri** è stato introdotto il vincolo n. 26 *presenza di Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante*, classificato come vincolo relativo di esclusione, indicando un *buffer* (una sorta di distanza di rispetto) da definire sulla base della normativa di settore (D.Lgs. 105/2015, D.M. LL.PP. 9/5/2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante"). Ai fini di maggiore chiarezza, si propone di modificare la motivazione riportata come di seguito indicato:

Versione attuale	Proposta di modifica
<i>Tra le aree non idonee si ritiene di considerare anche le aree di rischio derivate dalla presenza di aziende a rischio di incidente rilevante ove, per normativa, sono previste limitazioni all'edificazione e all'utilizzo, anche al fine di evitare potenziali e ulteriori effetti cumulativi</i>	<i>Tra le aree non idonee si ritiene di considerare anche le aree di danno interessate dagli effetti di incidenti rilevanti ove, per normativa, sono previste limitazioni all'edificazione e all'utilizzo, anche al fine di evitare potenziali e ulteriori effetti cumulativi</i>

Visto che sono stati introdotti vincoli relativi a siti potenzialmente idonei alla realizzazione del Deposito Nazionale (CNAPI) e a installazioni militari a mare, quali:

- vincolo n. 8 "67 aree della CNAPI con gli opportuni buffer";
- vincolo n. 20 "Aree marine costiere limitrofe ad aree del territorio deputate a esercitazioni di forza armata, aree marine utilizzate per esercitazioni militari e tratti di mare interessati dalla presenza cospicua di residui di origine militare (es. "fondi sporchi" sulle carte dell'Istituto Idrografico della Marina Militare)";

si suggerisce di prendere in considerazione anche la presenza - all'interno del perimetro della concessione TOMBOLLO, del C.I.S.A.M. Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari del Ministero della Difesa che attualmente ospita il deposito di rifiuti radioattivi dell'Amministrazione della Difesa, come già segnalato nel *contributo ARPAT alla fase preliminare*.

In tale contesto infine si suggerisce di inserire nel RA la seguente indicazione:

- dovranno essere applicate tutte le azioni volte a ridurre gli impatti ambientali che potranno derivare dalle attività di estrazione connesse alla produzione degli idrocarburi, tenendo conto che la zona di Pietramala (FI) è ad alta sensibilità ambientale e con elevati livelli di stato ecologico dei sistemi naturali.

Nel paragrafo 5.1 (pag. 192) del RA viene indicato che il proponente, partendo dall'**Ambito territoriale del PITESAI**, ha ottenuto le aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca, effettuando l'ulteriore l'operazione di sottrazione delle aree che scaturiscono dall'applicazione sia del criterio E degli altri vincoli assoluti (criterio dei divieti già in essere), ulteriori rispetto a quelli a mare di cui al criterio D, sia del criterio F dei vincoli relativi di esclusione.

Nel descrivere la metodologia messa a punto nel paragrafo 2.3.1. del RA (e nel paragrafo 3.1 della PdP) per l'individuazione delle aree idonee è infatti indicato che «*si avranno le seguenti due tipologie di aree idonee alle attività in specie (e di converso non idonee o non compatibili con il Piano):*

1) *aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca (c.d. 'aree idonee nella situazione ante operam');*

2) *aree idonee alla prosecuzione:*

a. *dei procedimenti di conferimento per le istanze:*

i. *dei permessi di prospezione o dei permessi di ricerca già presentate,*

ii. *delle concessioni di coltivazione di idrocarburi già presentate ed attualmente in corso d'istruttoria.*

b. *delle attività di ricerca o di coltivazione già in essere:*

i. *nei permessi di ricerca vigenti (o in fase di proroga),*

ii. *e nelle concessioni di coltivazione vigenti (o in fase di proroga).*

L'attività tipica di pianificazione vera e propria di cui al punto 1, tramite l'applicazione dei criteri ambientali individuati nella Tabella 2.3-1, è volta a definire le aree - già aperte alle ricerche ma oggi prive di titoli minerari - dove, dopo il PITESAI, potrebbero essere presentate nuove istanze per lo svolgimento potenziale delle attività di prospezione e ricerca - c.d. 'aree idonee nella situazione ante operam'. In tali aree non insiste alcun tipo di attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi, né sono presenti infrastrutture, e per tale motivo il criterio ambientale costituisce il criterio prevalente per la valutazione della loro potenziale attuazione.

L'attività di valutazione di cui al punto 2, tramite l'analisi integrata dei criteri ambientali e socioeconomici, determinerà invece le aree che saranno indicate idonee alla prosecuzione dei procedimenti amministrativi e di quelle, già oggi occupate da titoli minerari, che saranno dichiarate compatibili alla prosecuzione delle attività di ricerca o di coltivazione che sono già in essere (c.d. 'aree idonee nella situazione post operam'), la cui individuazione relativa ai punti 2.a e 2.b. predetti, discende dalle impostazioni decisionali che sono illustrate nel documento di Piano al paragrafo 3.2. Detta seconda analisi è volta a determinare la compatibilità delle attività di cui all'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19 intesa come sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività di ricerca o di coltivazione già in essere, dei titoli minerari esistenti e delle istanze già presentate alla data di entrata in vigore della L. n. 12/19».

Viene poi indicato che i criteri socio-economici individuati sono stati definiti tenendo conto dei seguenti aspetti:

- dell'obiettivo del PNIEC di prevedere ancora un importante utilizzo del gas per la transizione energetica verso la decarbonizzazione al 2050;
- dell'indirizzo generale che si pone il PITESAI di valorizzare le concessioni in stato di produttività, rispetto a quelle che invece versano in situazioni di cronica improduttività;
- dell'intenzione di applicare la metodologia di analisi Costi-Benefici per il settore *onshore* per valutare la convenienza che un titolo vigente, una volta giunto a scadenza, venga rinnovato o meno.

Un'illustrazione schematica delle casistiche e scelte del proponente per l'individuazione delle aree idonee è rappresentata nei diagrammi dell'Allegato 1 alla PdP.

Nella documentazione infine è specificato (pag. 463 RA) che «*dopo l'adozione del PITESAI sarà considerata ammissibile la presentazione di nuove istanze di permesso di prospezione e di ricerca nelle aree potenzialmente idonee che riguarderanno solo la ricerca di gas e non anche di petrolio*».

In sostanza le modalità di determinazione delle aree idonee e non idonee sono definite e dettagliate nel RA, nella PdP paragrafi 3.1 e 3.2 e nell'Allegato 1 alla PdP, nei diagrammi ivi schematizzati. **Restano tuttavia alcune perplessità, che si chiede di sciogliere nella versione definitiva di Piano e di RA ai fini di una chiara applicazione, e si esprimono le seguenti osservazioni metodologiche:**

- Casistica 2.b.ii:

• per la tipologia 1.b indicata a pag. 170 della PdP, per le quali è indicato che «*saranno soggette entro un anno dall'adozione del PITESAI alla revisione/aggiornamento delle motivazioni tecnico economiche della improduttività continuativa*», si chiede di chiarire in cosa consista in pratica tale revisione/aggiornamento e cosa ne conseguirà;

• per la tipologia 3. indicata alle pagg. 170-171 della PdP, per cui è prevista dal Piano l'«*applicazione di una analisi per la valutazione dei Costi e dei Benefici, secondo il modello di cui all'Appendice A in allegato*» alla PdP (così detta *analisi CBA*), si suggerisce di considerare nella stima dei benefici per lo Stato e la collettività ulteriori voci di monetizzazione dei costi ambientali evitati in caso di mancato rinnovo della concessione, già segnalati nel *contributo ARPAT alla fase preliminare*, tra cui i costi del *permitting*, i costi dei controlli ambientali e di sicurezza e i costi di monitoraggio - al netto di quelli che sarebbero dovuti per la dismissione -, aggiungendoli ai benefici già previsti nella documentazione, relativi al recupero di suolo consumato e di servizi ecosistemici e alle emissioni evitate.

Nella descrizione della metodologia dell'*analisi CBA* proposta nell'Appendice A viene inoltre evidenziato un aspetto potenzialmente critico della procedura, consistente nel fatto «*che i risultati ottenuti dall'analisi CBA sono fortemente dipendenti dal profilo di produzione stimato per ogni singola concessione*»; sarebbe opportuno che nel Piano tale aspetto di potenziale debolezza dell'analisi venisse adeguatamente gestito, prevedendo ad esempio l'applicazione di procedure che assicurino la convergenza verso stime oggettive e largamente condivise dei profili di produzione.

Si fa infine notare quello che pare essere un refuso del testo alla pag. 171 della PdP: trattandosi dell'applicazione di una *Analisi costi-benefici (CBA) per la valutazione del mancato rinnovo di una concessione* si presume che la condizione per continuare a prorogare la concessione sia quella in cui i Costi di mancato rinnovo superino i Benefici di mancato rinnovo e non di «*un risultato a favore dei Benefici rispetto a quello dei Costi*» indicato nella PdP a pag. 171.

Inoltre non è chiaro se e quando saranno applicate le *Analisi Multicriteriali MCA* proposte nell'Appendice A, nel RA e nella PdP tra gli «*ulteriori criteri ambientali e socio-economici*», visto che non viene indicato né nella procedura schematizzata nei diagrammi dell'Appendice A, né nel resto della documentazione, se e in quali casistiche verranno utilizzate; tale aspetto dovrebbe essere chiarito. Riguardo nello specifico alla metodologia *MCA* proposta nell'Appendice A si fa notare che non pare tenere conto di una voce presente invece nell'analisi Costi-Benefici: il beneficio derivante dalla eventuale produzione fotovoltaica nelle aree precedentemente occupate dalle centrali di trattamento di idrocarburi; per coerenza sarebbe opportuno che tale concetto fosse recuperato anche nelle *MCA*.

- Casistica 1:

per il rilascio di nuove concessioni le aree idonee sono individuate partendo dall'**Ambito territoriale del PITESAI** e stralciando le aree interessate dai vincoli assoluti e relativi di esclusione (criteri di cui alle lettere E e F di pag. 194 del RA e di pag. 164 della PdP). Pertanto non è stata colta l'occasione (suggerita tra l'altro anche dall'Appendice A al Rapporto preliminare di VAS e ribadita nell'Appendice A alla PdP) di scremare ulteriormente tale scelta mediante l'applicazione anche alle nuove domande di concessione di uno strumento di supporto alla decisione quale l'Analisi costi-benefici, oppure le *Analisi Multicriteriali MCA*. Si suggerisce dunque, a valle della scrematura già prevista basata sul rispetto dei vincoli assoluti e relativi di esclusione, di prendere in considerazione tale eventualità «*per valutare l'opportunità di concedere un nuovo titolo minerario sulla base dei costi e dei benefici che vanno a ricadere sul territorio, esaminando quindi non solo gli aspetti economici ma anche quelli di carattere sociale ed ambientale*» (pag. 10 Appendice A alla PdP).

Visto infatti quanto indicato nella *Comunicazione della Commissione n. C(2021) 1054 del 12/02/2021 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"*, richiamata anche nella documentazione (in cui si asserisce che «*le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire da combustibili fossili, e le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione, in generale non si dovrebbero considerare conformi al principio DNSH ai fini dell'RRF, data l'esistenza di alternative a basse emissioni di carbonio. Dal punto di vista della mitigazione dei cambiamenti climatici, è possibile fare, caso per caso, eccezioni limitate a questa norma generale per le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale e alle relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione*») parrebbe opportuna l'applicazione di uno strumento di supporto alla decisione "caso per caso" come lì richiesto.

Dunque nella documentazione sono indicate in modo abbastanza chiaro le scelte di Piano, pur con le necessità di chiarimento e di approfondimento sopra segnalate, indicando per le varie casistiche di iter (di permesso e di concessione; nuove e esistenti-in proroga) l'applicazione di criteri ambientali e criteri socioeconomici; tuttavia **nel RA non è presentata una valutazione comparativa delle ricadute ambientali di diverse alternative di configurazione di Piano** (eventualmente presentabili con diverse modulazioni nell'applicazione dei criteri scelti e/o con diverse alternative di scelta sul peso attribuito ai criteri ambientali, ad esempio prevedendo per le concessioni vigenti o in proroga che alcuni vincoli assoluti siano comunque ostativi al rinnovo della concessione) **che sarebbe stata utile alle finalità della procedura di VAS per l'analisi comparativa degli impatti ambientali di Piano.**

OBIETTIVI GENERALI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Nel capitolo 4. **OBIETTIVI AMBIENTALI DEL PITESAI E PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE PERTINENTE** viene riportato il quadro di sintesi degli obiettivi ambientali che il Piano potrà contribuire a perseguire e che saranno di riferimento per il Piano per i diversi temi trattati, partendo dal quadro di riferimento normativo e pianificatorio riportato nell'Allegato 5 al RA.

Riguardo al quadro di riferimento normativo riportato nell'Allegato 5 al RA si richiama quanto già segnalato nel *contributo ARPAT alla fase preliminare* sulle più recenti novità normative, a cui si è aggiunto anche il **REGOLAMENTO (UE) 2021/1119 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 giugno 2021 entrata in**

vigore il 29/7/2021, sopra segnalato.

Nella documentazione è accennata la necessità e intenzione di aggiornare il Piano nel tempo, ma non pare delineato il percorso che operativamente il Piano intende intraprendere con indicazione di massima delle priorità e tempistiche per il raggiungimento (della quota parte di contributo spettante al Piano) di tali obiettivi. Si suggerisce nella versione definitiva di Piano di prevedere per gli aggiornamenti successivi del Piano un percorso di definizione di strategie di pianificazione e programmazione con cui il Piano indirizzerà verso gli obiettivi di Decarbonizzazione totale al 2050 e di neutralità climatica entro il 2050, indicati nel RA come pertinenti al Piano e richiamati nello scenario previsionale riportato a pag. 432 del RA.

EFFETTI AMBIENTALI DEL PIANO

Nel RA capitolo 7. *EFFETTI AMBIENTALI DEL PITESAI* gli impatti ambientali di Piano sono presentati, in modo qualitativo e sintetico, in termini di impatti evitati/minimizzati a seguito dell'applicazione dei vincoli individuati dal Piano ed è indicato che «Una stima quantitativa di tali impatti positivi è correlata all'estensione delle superfici delle aree ricomprese nei vincoli di esclusione (assoluti e relativi) all'interno dell'ambito di riferimento del PITESAI»; tale estensione è riportata nella *Tabella 7-2: interferenze territoriali tra i titoli minerari/istanze aggiornati al 30/06/2021 e gli strati informativi afferenti ai vincoli assoluti e relativi di esclusione* e rappresentata graficamente (per i tematismi reperiti dal proponente) nel Sistema informativo indicato a pag. 462 del RA (di seguito *Sistema informativo*).

Si esprime apprezzamento per tale *Sistema informativo*, implementato per la consultazione e interrogazione degli strati informativi considerati e quelli derivanti dalle elaborazioni finalizzate alla definizione e valutazione ambientale del Piano, che costituisce un buon esempio di chiarezza e immediatezza della consultazione dei tematismi ambientali e che sarebbe da estendere come metodologia di presentazione della documentazione e degli argomenti di Piano anche alla pianificazione a venire.

Tuttavia si constata che in tale *Sistema informativo* non risultano cartografati gli impianti (pozzi e centrali) indicati nella documentazione (indicati nelle tabelle del RA *Tabella 3.3-9, Tabella 3.3-10* e presenti nel webgis indicato a pag. 131 del RA <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/webgis-dgs-unmig> e nel <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/ricerca-e-coltivazione-di-idrocarburi>) come presenti per la Regione Toscana nelle concessioni di TOMBOLO e PIETRAMALA (nel layer "Centrali Impianti Piattaforme" non sono visibili). Pertanto non è chiaro se nelle valutazioni riportate nel RA capitolo 7. *EFFETTI AMBIENTALI DEL PITESAI, Tabella 7-3* riportante le «*interferenze di centrali e pozzi tra i titoli minerari/istanze aggiornati al 30/06/2021 e gli strati informativi afferenti ai vincoli assoluti e relativi di esclusione*» gli impianti afferenti al territorio della Regione Toscana siano presenti o meno; è opportuno che il *Sistema informativo*, e le indicazioni del capitolo 7 se necessario, vengano aggiornati con tali informazioni, o siano esplicitate le ragioni di tali assenze.

IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Il capitolo 9. *ELEMENTI PER LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL PITESAI* del RA elenca quelle che dovrebbero essere le caratteristiche di un sistema di monitoraggio, come richiesto dalla normativa e da metodologie ISPRA, e riporta solo «*i primi elementi del sistema di monitoraggio ambientale*», ma rimanda la definizione del sistema di monitoraggio a una fase successiva non ben definita.

Pertanto, per quanto indicato come impostazioni previste per il monitoraggio, si esprimono le seguenti osservazioni.

Richiamando quanto sopra osservato in merito agli obiettivi ambientali del PITESAI, si suggerisce di esplicitare nel sistema di monitoraggio *target* di riferimento - che il Piano stima accettabili e da raggiungere a vari *step* temporali - per gli indicatori di monitoraggio, con cui verificare l'efficacia del Piano nel tendere, per quanto di sua competenza, al raggiungimento degli obiettivi ambientali fatti propri dal Piano: ad esempio per gli obiettivi di Decarbonizzazione totale al 2050 e per le variazioni attese in diminuzione delle interferenze, in termini di superfici, tra aree interessate da titoli e aree ricomprese nelle categorie dei vincoli individuati dal PITESAI.

Visti gli obiettivi di sostenibilità ambientale richiamati anche nel RA, derivanti dai recenti impegni del Green New Deal Europeo (capitolo 4 del RA "OA3. Decarbonizzazione totale al 2050" e riduzioni fissate per il 2030) sarebbe ad esempio opportuno che il sistema di monitoraggio fosse impostato in modo da rilevare durante l'attuazione del Piano, per verificarne l'efficacia nel proprio arco temporale di attuazione verso e fino al 2050, del contributo del Piano alla riduzione delle emissioni climalteranti. Analogamente sarebbe opportuno che il sistema di monitoraggio rilevasse e verificasse, mediante l'uso di indicatori di contributo, la quota parte di contributo del Piano all'accrescimento dell'efficienza energetica e le tecnologie di combustibili fossili più avanzate e pulite (pagg. 25-26, pagg. 31-32 del RA) e alla riduzione degli impatti ambientali che derivano dalle attività upstream (pag. 33 del RA) dichiarati come finalità e obiettivi di Piano nel RA.

Infine si osserva che nel RA viene indicato che il monitoraggio sarà effettuato dall'Autorità Procedente in collaborazione con l'Autorità Competente, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie Ambientali e di ISPRA. In merito al ruolo dell'Agenzia nelle attività di monitoraggio si fa presente, come già indicato in fase preliminare, che eventuali attività di monitoraggio aggiuntive, che esulino dalle attività istituzionali già effettuate da ARPAT, vanno programmate, organizzate e regolate con accordi specifici ai sensi della L.R. 30/2009.

Visto che nel RA è indicato che «*nel PITESAI devono altresì essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività, il presente Piano valuta l'introduzione di specifici interventi volti ad accelerare il processo della dismissione delle piattaforme marine a fine vita utile, ed in generale di tutti gli impianti minerari (in ambito idrocarburi) onshore ed offshore che si trovano in tale situazione, anche nella logica di ragionevole strumento capace di introdurre un nuovo impulso all'economia locale mediante l'apertura nel medio periodo di nuovi cantieri, con la creazione di nuovi posti di lavoro, sia per la dismissione delle strutture minerarie a fine vita che per la valorizzazione delle stesse in chiave non estrattiva*» e che tra tali strumenti prevede l'aggiornamento e semplificazione delle «*Linee Guida per la dismissione delle infrastrutture di coltivazione in mare di cui al DM 15 febbraio 2019, onde accelerare tale processo*» e ulteriori proposte normative che vadano in tal senso (pag. 75 e paragrafo 3.1.5. *La dismissione delle infrastrutture minerarie* pagg. 112-114), si suggerisce di prevedere nel monitoraggio VAS indicatori che rilevino il grado di raggiungimento degli obiettivi datisi dal Piano, quali indicatori che rendano conto dell'effettiva riduzione dei tempi di dismissione.

	<p>Infine in relazione alla <i>Tabella 9-1: Sistema obiettivi ambientali – indicatori di contesto del RA</i>, si desidera sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione Procedente che l'indicatore di contesto "Esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale" (OA26) sembra fare riferimento anche al vincolo n. 26 stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ma tra gli impatti ambientali di riferimento non viene indicato il rischio di incidente rilevante. Tra i rischi da prendere in considerazione nella valutazione dell'impatto "Variazione del rischio dovuto all'interazione con aree a rischio" si ritiene utile inserire anche il riferimento al rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 105/2015).</p>
--	--

Considerato che

Il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) è previsto dall'art. 11-ter del D.L. 135/2018, convertito in legge e modificato da vari atti normativi, di cui il primo è la Legge 12/2019 e di cui il più recente è la Legge 21/2021. Tale normativa prevede l'approvazione del PiTESAI "al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse"

Il Cap.1 del RA fornisce un inquadramento generale riguardo alla VAS applicata al PiTESAI.

Il **Cap.2** fornisce invece informazioni generali sul PiTESAI ripercorrendo quanto già illustrato nel documento preliminare di VAS e vengono fornite informazioni riguardo i diversi titoli minerari di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. I permessi di ricerca (in mare ed in terraferma) vengono rilasciati a seguito di un procedimento unico; nel caso dei permessi di ricerca in terraferma viene acquisita l'intesa della Regione territorialmente interessata.

La zona marina E, aperta con Legge n. 613/1967, comprendeva la superficie marina antistante la costa toscana ma, a seguito di una rimodulazione di tale zona avvenuta nel 2013, la zona marina E aperta alla prospezione, ricerca e coltivazione è solo una porzione di quella iniziale e comprende solo una porzione del Mar di Sardegna (a ovest dell'isola) come si evince dalla cartina a pag.22 del RA "Carta delle zone marine minerarie aperte alla prospezione, all'esplorazione ed alla coltivazione al 31.12.2019". Non saranno aperte nuove zone marine.

A pag.24 del RA viene chiarito il rapporto tra il PiTESAI e la Pianificazione Spaziale Marittima (MSP) e la natura sovraordinata di questa ultima che è però in fase di formazione.

Viene successivamente fornito il quadro della nuova politica energetica (scala nazionale ed europea) per la transizione alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio nazionale al 2050 e a pag. 29 vengono riassunti gli Obiettivi europei e italiani fissati per il 2020 e proposti per il 2030 nel PNIEC.

Il PiTESAI è uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare le aree dove sarà potenzialmente possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile; ha orizzonte temporale al 2050, con step intermedi decennali ed è uno degli strumenti che compongono il quadro strategico nazionale per lo sviluppo sostenibile nel campo energetico e per la sicurezza degli approvvigionamenti.

La redazione del PiTESAI è una misura di carattere prevalentemente ambientale per il perseguimento di una efficace "transizione energetica" entro i tempi previsti; nell'ottica del perseguimento di tali obiettivi, si inquadra anche la disposizione della norma del PiTESAI che ridetermina in aumento di 25 volte dal 1 giugno 2019 i canoni annui dovuti dai titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in base alle superfici dei titoli minerari detenuti.

In base a quanto stabilito nella normativa vigente, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi, sia liquidi che gassosi, in mare e su terraferma, e anche i procedimenti amministrativi, sono momentaneamente sospesi ("moratoria") fino al 30 settembre 2021, e dall'adozione del Piano saranno soggetti a verifica per determinare le aree dove queste operazioni risulteranno essere compatibili con i principi previsti dal PiTESAI. Altresì, non è prevista alcuna sospensione delle attività di stoccaggio di gas naturale e dei procedimenti relativi al conferimento di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in quanto il PiTESAI non riguarda dette attività.

Alla data di adozione del Piano, si verificheranno le seguenti ipotesi:

- 1) nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, i permessi di ricerca sospesi riprendono efficacia;
- 2) nelle aree non compatibili, il MiTE rigetta le istanze relative ai procedimenti sospesi e revoca, anche limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione e di ricerca in essere. In caso di revoca, il titolare del permesso di prospezione o di ricerca è comunque obbligato al completo ripristino dei siti interessati.
- 3) nelle aree non compatibili, il MiTE rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle

concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del Piano.

4) nelle aree in cui le attività di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga.

Nella formulazione del PITESAI, la parte principale dell'attività è rivolta all'individuazione dei criteri ambientali, sociali ed economici, in base ai quali stabilire se una determinata area sia potenzialmente o meno idonea all'effettuazione delle attività di ricerca e di successiva coltivazione di giacimenti di idrocarburi e/o compatibile alla prosecuzione delle attività minerarie già in essere.

L'applicazione dei criteri ambientali, sociali ed economici avrà pertanto ad oggetto da un lato le nuove istanze per lo svolgimento potenziale delle attività upstream e dall'altro la prosecuzione dei procedimenti amministrativi e delle attività minerarie che sono già in essere.

I criteri ambientali saranno definiti pertanto sulla base delle caratteristiche territoriali e ambientali delle aree di studio individuate in base alla presenza di vincoli normativi, regimi di protezione e di tutela a vario titolo e di particolari sensibilità/vulnerabilità alle attività oggetto del PITESAI e sono quindi classificati come:

- **vincoli assoluti:** vincoli normativi già in atto nella terraferma e nelle zone marine (criterio dei divieti o delle riduzioni delle attività già in vigore), per i quali sono previste restrizioni di vario tipo correlate alle attività;
- **vincoli relativi di esclusione:** elementi che, ai fini della richiesta salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, territoriale ed economico presente, seguendo logiche di prevalenza delle finalità coinvolte e degli obiettivi da conseguire, comportano l'esclusione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree interessate;
- **vincoli relativi di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche:** elementi che dovranno essere adeguatamente considerati nelle successive fasi valutative sito-specifiche (tra cui le VINCA e le VIA).

Da pag.37 a pag. 70 del RA è inserita la tabella contenente tutte le categorie di criteri ambientali (43 criteri) e per ogni criterio è indicata la specifica motivazione che determina il suo inserimento in vincolo assoluto/vincolo relativo/vincolo relativo di attenzione; per ogni criterio è inoltre indicato se risulti già cartografabile o abbia necessità, ad esempio, del coinvolgimento delle Regioni per l'acquisizione degli strati informativi.

Sono definite le seguenti due tipologie di aree idonee alle attività (e di converso non idonee o non compatibili con il Piano):

1) aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca (c.d. 'aree idonee nella situazione ante operam');

2) aree idonee alla prosecuzione:

a. dei procedimenti di conferimento per le istanze:

i. dei permessi di prospezione o dei permessi di ricerca già presentate;

ii. delle concessioni di coltivazione di idrocarburi già presentate ed attualmente in corso d'istruttoria.

b. delle attività di ricerca o di coltivazione già in essere:

i. nei permessi di ricerca vigenti (o in fase di proroga),

ii. nelle concessioni di coltivazione vigenti (o in fase di proroga).

L'attività tipica di **pianificazione vera e propria di cui al punto 1, tramite l'applicazione dei criteri ambientali individuati nella Tabella da pag.37 a 70 è volta a definire le aree - già aperte alle ricerche ma oggi prive di titoli minerari - dove, dopo il PITESAI, potrebbero essere presentate nuove istanze per lo svolgimento potenziale delle attività di prospezione e ricerca - c.d. 'aree idonee nella situazione ante operam': il criterio ambientale costituisce il criterio prevalente per la valutazione della loro potenziale attuazione.**

L'attività di **valutazione di cui al punto 2, tramite l'analisi integrata dei criteri ambientali e socio-economici**, determinerà invece le aree che saranno indicate idonee alla prosecuzione dei procedimenti amministrativi e di quelle, già oggi occupate da titoli minerari, che saranno dichiarate compatibili alla prosecuzione delle attività di ricerca o di coltivazione che sono già in essere (**c.d. 'aree idonee nella**

situazione post operam’). L'impostazione della sequenza decisionale per i casi a e b di cui al punto 2 è contenuta negli **schemi dell'allegato al Piano**. I criteri socio-economici sono collegati agli obiettivi del PNIEC che prevede ancora l'utilizzo del gas durante la transizione energetica, alla produttività delle coltivazioni, elementi desunti da analisi costi-benefici.

Il Cap.3 attiene la definizione degli elementi conoscitivi a supporto delle scelte ossia:

- la descrizione delle tipologie di attività correlate alla estrazione di idrocarburi,
- la descrizione dei possibili impatti ambientali di tali attività,
- un inquadramento dello stato attuale delle istanze e dei titoli minerari,
- una ricognizione e prima analisi dei provvedimenti VIA di competenza statale relativi ai progetti connessi alle attività di estrazione.

Il capitolo contiene anche una rassegna della tipologia dei monitoraggi ambientali che vengono svolti sugli impianti e una proposta di nuove attività di monitoraggio/controllo ambientale a seguito del Piano (pag.104 del RA). Vengono anche analizzate le tecniche e le fasi per la dismissione delle infrastutture minerarie (a terra e a mare) e una disamina del loro potenziale riutilizzo.

Il paragrafo 3.2 (pag. 118 e seguenti) descrive i possibili fattori di impatto e impatti ambientali delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione sulle varie componenti ambientali: biodiversità in ambito terrestre, suolo e sottosuolo, beni culturali e paesaggistici, ambiente idrico, ambiente marino-costiero, aria, salute umana.

Il paragrafo 3.3 (pag. 131 e seguenti) riguarda lo stato attuale delle attività minerarie e l'inquadramento territoriale delle stesse: la cartografia mineraria (link webgis) e i dati di monitoraggio relativi alle istanze e titoli minerari (compreso la Carta delle istanze e dei titoli minerari al 30 giugno 2021). Viene quindi fatto un focus per quanto attiene i titoli e le istanze a mare e in terraferma. Per quanto attiene la Toscana non sono segnalati permessi di ricerca vigenti (pag.138) mentre sono presenti 2 concessioni di coltivazione (pag.139) al 30 giugno 2021 per un totale di 307,71 Km².

Viene inoltre riportata una analisi statistica circa i titoli minerari vigenti dal 1999 ad oggi da cui è possibile dedurre una notevole contrazione negli ultimi anni; con l'entrata in vigore della Legge 12/19 è in atto la razionalizzazione dei titoli minerari anche attraverso l'aumento dei canoni, la riduzioni di superficie (riperimetrazioni) e le rinunce.

Nel fornire il quadro degli impianti a terra vengono indicati:

- i pozzi di idrocarburi produttivi (eroganti e non-eroganti) e chiusi minerariamente (per la Toscana sono indicati 45 pozzi produttivi di GAS – pag. 152);
- le centrali di raccolta e trattamento di idrocarburi (per la Toscana 2 centrali di GAS – pag.154);
- piattaforme marine

La produzione di gas dei pozzi siti in Regione Toscana è stata di 2,87Msmc nel 2020 e di 2.64Msmc nel 2019 e rappresenta lo 0,06% del totale della produzione nazionale.

Il paragrafo 3.4 fornisce un quadro dei provvedimenti VIA (prospezione, ricerca e coltivazione) di competenza statale dal 1989 al 2019, il dettaglio di analisi è riportato nell'[Allegato 1 al RA](#).

Il Cap.4 riporta gli obiettivi ambientali del PiTESAI e la pianificazione/programmazione pertinente (pag.172). Vengono definiti 26 obiettivi ambientali distinti per le varie componenti energia e emissioni, biodiversità ed ecosistemi, suolo-sottosuolo e acque, beni culturali e paesaggistici, ambiente marino-costiero e salute umana. Gli obiettivi definiti derivano da norme e direttive comunitarie, atti, protocolli, strategie e norme nazionali. La Valutazione ambientale del Piano è stata condotta di pari passo con il percorso di pianificazione assicurando l'integrazione delle considerazioni ambientali nel processo decisionale e la coerenza con la normativa vigente (incluse politiche, strategie, ecc.) e con i riferimenti in tema di sostenibilità ambientale stabiliti ai diversi livelli (internazionale, comunitario, nazionale) attraverso l'individuazione dei vincoli assoluti, vincoli relativi e vincoli relativi di attenzione. Anche i criteri socio-economici, definiti in considerazione dell'obiettivo del PNIEC di prevedere ancora un importante utilizzo del gas per la transizione energetica verso la decarbonizzazione al 2050 nascono quindi da analisi di coerenza e di strategia ambientale.

Considerato che buona parte della strategia del PiTESAI si sviluppa in ambiente marino è stato condotto uno specifico focus riguardante gli obiettivi ambientali della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina e con le indicazioni della Direttiva 2014/89/UE (Maritime Spatial Planning): per quanto riguarda la Pianificazione dello Spazio Marittimo nazionale, il processo di pianificazione è tutt'ora in corso.

Nell'Allegato 5.2 al RA viene riportato il quadro della pianificazione/programmazione pertinente al Piano, di livello nazionale e di ambiti interregionali e regionali in relazione agli obiettivi e alle limitazioni d'uso. A pag.178

e seguenti è riportata una tabella di correlazione tra gli obiettivi ambientali del PiTESAI e gli obiettivi dei piani/programmi pertinenti (sono prese in considerazione anche le varie casistiche di pianificazione di livello regionale).

Il Cap.5 fornisce l'ambito territoriale e l'inquadramento ambientale (pag.182) e rappresenta quindi il quadro conoscitivo del PiTESAI per tali aspetti.

I dati e le informazioni a supporto del processo di redazione del PiTESAI e delle analisi e valutazioni ambientali sono stati raccolti, catalogati ed elaborati attraverso la predisposizione di un Sistema informativo (Web GIS sinacloud) sviluppato e gestito da ISPRA (come anche era stato indicato in fase preliminare).

Tali informazioni e strati informativi sono accessibili con un applicativo Web GIS, per il tramite di un GIS Service Layer, per la consultazione e interrogazione, al seguente link:

<https://sinacloud.isprambiente.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=44b6c75b5e994703b9bd6adf51561a7d>

La piattaforma mette a disposizione i dati forniti e quelli derivanti dalle elaborazioni finalizzate alla definizione e valutazione ambientale del Piano.

Per i vincoli assoluti sono cartografati tutti i vincoli ad eccezione:

- Categoria 5 Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano (art. 94 c. 4 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) (zone di tutela assoluta e di rispetto ove designate) - per una copertura completa dei dati su tutto il territorio nazionale si rimanda alle Regioni coinvolte;
- Categoria 7 Aree marine di reperimento, individuate dalle leggi 394/91, art. 36, e 979/82, art. 31 – perimetrazioni in fase di definizione nell'ambito della conversione in aree marine protette;
- Categoria 32 Aree nei bacini idro-minerari (richiesta pervenuta ns prot. 321379)

Per i vincoli relativi sono cartografati tutti i vincoli ad eccezione:

- Categoria 14 Siti Unesco inclusi i buffer delle zone e candidature presentate all'entrata in vigore del PiTESAI - si rimanda alle successive fasi nel corso dell'attuale processo di VAS;
- Categoria 15 Subsidenza - ove esistente a livello regionale (richiesta pervenuta ns prot. 324785);
- Categoria 18 Foreste (D.lgs. 34/2018) - Ove esistente a livello nazionale e regionale, si rimanda alle successive fasi nel corso dell'attuale processo di VAS;
- Categoria 21 Aree presenti e future (se già approvate/autorizzate) per lo sviluppo di impianti di acquacoltura (maricoltura) – viene rimandato alla definizione della Pianificazione dello Spazio Marittimo;
- Categoria 22 Aree marine con Depositi di sabbie marine relitte – dati nella disponibilità delle Regioni;
- Categoria 23 Aree per il potenziamento della silvicoltura (presenti o previste da atti) - si rimanda ai provvedimenti attuali di autorizzazione/approvazione- si rimanda alle successive fasi nel corso dell'attuale processo di VAS per l'individuazione delle stesse (richiesta pervenuta ns prot. 321053);
- Categoria 26 Impianti a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 2015 n105 – non disponibile;
- Categoria 29 Aree di distribuzione di ulteriori habitat e specie di interesse conservazionistico ai sensi della Convenzione di Barcellona e Politica Comune della Pesca - ricompresi in altre categorie (es. aree marine protette, siti Natura 2000...);
- Categoria 32 Aree interessate da coltivazioni agricole di pregio certificate di cui al Piano Regionale di Sviluppo Rurale approvato in attuazione del Regolamento CE n. 1698/05 (richiesta pervenuta ns prot. 321379)

Risultano cartografati nel sistema web-gis anche le seguenti categorie per le quali, per il livello regionale, è comunque pervenuta una richiesta di dati alla Regione Toscana:

- Categoria 16 aree suscettibili ai Sinkhole naturali o aree interessate dal processo morfogenetico carsico – ove censiti (ns prot. 325104);
- Categoria 19 Siti di Interesse Nazionale/Siti di Interesse Regionale (ns prot. 325080). Per tale categoria con nota prot.335925 del 25.08.2021 è pervenuta anche nota di segnalazione e approfondimento ISPRA in risposta alla richiesta ministeriale e successivamente nota prot. 341427 del MiTE in risposta ad ISPRA;;
- Categoria 28 Aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004) (tra cui sono ricompresi gli insediamenti urbani storici di minor valore di cui all'art. 136 lett. C del d.lgs.42/2004) - dati relativi a insediamenti urbani storici di minor valore disponibili presso le Regioni (ns prot. 325112);

- Categoria 30 Geositi - Emergenze oromorfologiche/ geomorfologiche - Dati disponibili come servizio WMS per quelli censiti a livello nazionale (Inventario Nazionale dei Geositi) e regionale (ns prot. 325059);

I vincoli di attenzione/approfondimento non sono cartografati in quanto da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche; sono pervenute le seguenti richieste alla Regione Toscana in relazione ai vincoli di attenzione/approfondimento:

- Categoria 37 Altre aree di interesse conservazionistico: Reti ecologiche regionali; aree individuate per iniziative nazionali nell'ambito dell'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità; Piani di gestione nazionali per la Fauna; progetto Important Plant Areas – IPA, IBA Important Bird Areas – IBA; Aree di Rilevanza Erpetologica Nazionale (AREN); Aree di Interesse per la Fauna (IFA) - dati non disponibili o informazione da definire (ns prot. 325055);
- Categoria 43 Aree agricole a alto valore naturale (AVN) – dati presenti in alcuni contesti regionali (ns prot. 325035);
- Categoria 32 Rete ecologica regionale e relative Zone di rispetto specifiche (richiesta pervenuta ns prot. 321379)

Nei successivi paragrafi del Cap.5 vengono ripresentate le informazioni già fornite nell'ambito della fase preliminare di VAS con alcuni approfondimenti o specificazioni.

Al par.5.1 viene identificato l'ambito territoriale di riferimento delle aree da valutare per la VAS del PITESAI. Per definire tale ambito vengono presi in considerazione i seguenti criteri: geologico (A), minerario (B), geo-amministrativo (C) a cui vengono sottratte le aree che scaturiscono dall'applicazione dei vincoli assoluti cioè quelli derivanti da norme di legge già in atto nelle zone marine (D) - criterio dei divieti o delle riduzioni delle attività già in essere.

Pertanto dalla sovrapposizione delle aree di cui ai criteri delle lettere A, B, C, andando ad effettuare la sottrazione delle aree di cui al criterio della lettera D, il presente Piano determina la cartografia finale delle aree che costituiscono l'ambito territoriale di riferimento per la VAS (figura a pag.194 del RA).

Definito il predetto ambito territoriale per la VAS, sono pertanto individuabili consequenzialmente le aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca, effettuando l'ulteriore sottrazione delle aree che scaturiscono dall'applicazione del criterio degli altri vincoli assoluti (E) e dei vincoli relativi di esclusione (F).

Definito il predetto ambito territoriale di riferimento della VAS è consequenzialmente possibile determinare le **aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca** effettuando ulteriormente l'operazione di **sottrazione** delle aree che scaturiscono dall'applicazione dei vincoli assoluti, relativi e di attenzione.

Al par. 5.3.6 viene introdotto un focus sulla Rete Ecologica; viene specificato che le reti ecologiche vengono individuate e pianificate a livello regionale e/o provinciale, sarà quindi necessario, nell'attuazione del Piano fare riferimento a siti istituzionali di Regioni e Provincie per la verifica puntuale delle interferenze delle attività previste con le reti ecologiche pianificate.

Al par. 5.3.9 sono stati fatti approfondimenti in relazione alla pericolosità sismica in particolare in riferimento alla pericolosità per fagliazione superficiale (faglie capaci), ai dati sulle Sorgenti Sismogenetiche, alla Sismicità indotta e innescata, al Problema dell'integrità dei pozzi.

Il par. 5.3.10 relativo alle zone vulcaniche e 5.3.13 relativo alle caratteristiche dei beni culturali e paesaggistici sono stati integrati.

Sono stati introdotti il par. 5.3.14 Patrimonio agroalimentare, 5.3.15 Patrimonio forestale (con annessa analisi dei servizi ecosistemici forniti dalla componente e le minacce a cui è sottoposta) e 5.3.16 Geositi.

Il par.5.3.17 è stato integrato con le aree marine protette in corso di istituzione, le aree marine di particolare pregio: Important Marine Mammal Areas (IMMAs).

Il par. 5.3.18 relativo alla qualità dell'ambiente marino-costiero è stato integrato. Nell'analisi della Direttiva Strategia Marina è stato introdotto anche il Descrittore 1 – Biodiversità, il Descrittore 6 - Integrità dei fondali

marini, il Descrittore 7 - Condizioni idrografiche, Descrittore 11 - Introduzione di energia. In relazione ai Monitoraggi ambientali volti a valutare l'impatto ambientale derivante dallo scarico/reiniezione in mare delle acque di produzione delle piattaforme offshore, il paragrafo riporta una sintesi dei risultati.

Il par. 5.3.19 relativo alla fisiografia dei fondali e batimetria è stato integrato con un focus per ogni area marina interna all'ambito territoriale di valutazione.

Anche il par. 5.3.20 Stato fisico del mare è stato integrato con le caratteristiche ondometriche, mareografiche, circolazione generale, distribuzione della temperatura e anche in questo caso è stato fatto un focus per ogni area marina interna all'ambito territoriale di valutazione.

Il par.5.3.21 Stato fisico delle aree costiere è stato integrato con considerazioni morfologiche, presenza opere di difesa, costa artificializzata.

E' stato introdotto il par.5.3.23 Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee nella quale sono individuate le aree le cui caratteristiche soddisfano i criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività e i requisiti indicati nelle linee-guida della IAEA (International Atomic Energy Agency), con riferimento alle procedure stabilite nel Titolo III del Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i. per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale, incluso in un Parco Tecnologico. L'analisi condotta ha portato all'individuazione di n. 67 aree potenzialmente idonee (ubicate nelle Regioni Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna, raggruppate in quattro insiemi con ordine di idoneità decrescente (A1, A2, B e C)), individuati considerando aspetti socio-ambientali, logistici e di classificazione sismica di natura amministrativa. Tale ordine di idoneità, a parità di condizioni di sicurezza, caratterizza ogni area potenzialmente idonea dal punto di vista dell'efficienza logistica e infrastrutturale. Il buffer che si ritiene opportuno definire è un buffer di 200 m intorno le 67 aree. Tale buffer tiene conto dall'effetto del risentimento massimo delle vibrazioni che possono essere prodotte dalle attività di acquisizione geofisica o delle attività di ricerca e coltivazione e di quelle ad esse concernenti, avendo analizzato la letteratura specifica sui progetti presentati negli ultimi anni (documentazione a corredo delle VIA) e le informazioni raccolte dagli Uffici competenti. Gli effetti massimi secondo la predetta analisi ricadono al di sotto della soglia di 100 m, che applicando il principio di precauzione si ritiene di assumere pari a 200 m, quale buffer di esclusione.

A questo scopo si ricorda che il Deposito Nazionale di rifiuti radioattivi sarà realizzato in una sola delle 67 aree individuate nella CNAPI. Dopo che avverrà la scelta dell'area del Deposito, le restanti 66 aree, con i loro relativi buffer, non saranno più considerati come vincoli di esclusione ad eccezione di quella individuata per la localizzazione del Deposito Nazionale.

Il Cap.6 riguarda lo scenario di riferimento. Viene indicato che l'assenza del Piano implicherebbe la mancata individuazione di criteri per la definizione di un quadro che consenta una gestione sostenibile delle attività di ricerca e sfruttamento di idrocarburi: tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree caratterizzate dalla presenza di potenziale geominerario, e tutte le aree marine aperte per decreto, ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo normativo di esclusione, rimarrebbero disponibili alla presentazione di nuove istanze per la ricerca e lo sfruttamento e che tutti i titoli e le istanze attualmente in essere manterrebbero la loro attività ed estensione superficiale.

L'effetto dell'opzione zero si tradurrebbe pertanto nella potenziale presentazione di nuove istanze e/o prosecuzione delle attuali attività e procedimenti in corso senza un quadro di riferimento territoriale rispetto al quale poter gestire le interferenze (nel Cap.7 del RA è condotta una analisi rispetto alle attuali interferenze).

Tale circostanza, a causa del potenziale manifestarsi di potenziali nuovi impatti, potrebbe portare ad allontanare ancora di più il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle Direttive europee in tema di biodiversità, acque, ambiente marino.

Il par.6.2 analizza lo scenario previsionale delle attività upstream in Italia in assenza del PiTESAI. Il Mise (dati al 2018) ha censito le diverse tipologie di giacimenti indicando il tipo di idrocarburo e la localizzazione, il tipo di roccia serbatoio, la classe di riserva (alta, media e bassa); alla tabella riassuntiva di pag.428 segue un'analisi critica dei risultati con speciale focus ai potenziali di riserva distinguendo tra gas naturale e olio combustibile. Lo scenario preso a riferimento (esplicitato nel grafico a pag.433) è quello in cui si ipotizza una diminuzione progressiva della messa in operatività di nuove concessioni di coltivazione, ma con la possibilità di effettuare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti e di investimenti all'interno delle concessioni già vigenti per la messa in produzione dei volumi stimati.

L'andamento ricavato evidenzia essenzialmente che per l'orizzonte temporale del 2050 si avrà una produzione nazionale di idrocarburi pressoché nulla – si ottiene pertanto una situazione previsionale che si sviluppa in linea con la necessità di raggiungere il target della neutralità carbonica nei Paesi membri dell'UE al 2050.

Nel paragrafo seguono ulteriori analisi (soprattutto di tipo economico) circa la produzione e valore del comparto oil & gas in Italia nel periodo 2020-2050.

Il Cap.7 riguarda la valutazione degli effetti ambientali del PiTESAI. Viene ricordato che l'indirizzo del Piano è rappresentato dalla definizione di un quadro territoriale, rispetto al quale pianificare lo svolgimento delle attività di upstream valorizzando la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, e con l'obiettivo di accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale alla decarbonizzazione.

Tale indirizzo trova applicazione attraverso l'individuazione dei criteri ambientali, sociali ed economici, in base ai quali stabilire se una determinata area sia potenzialmente o meno idonea all'effettuazione delle attività di ricerca e di successiva coltivazione di giacimenti di idrocarburi e/o alla prosecuzione delle attività minerarie già in essere.

In particolare i criteri ambientali sono definiti sulla base delle caratteristiche territoriali e ambientali delle aree di studio individuate in base alla presenza di vincoli normativi, regimi di protezione e di tutela a vario titolo e di particolari sensibilità/vulnerabilità alle attività oggetto del PiTESAI.

La restrizione delle zone che potranno essere interessate dalle nuove attività derivante dalla applicazione dei vincoli (vincoli assoluti, vincoli relativi di esclusione e vincoli di attenzione/approfondimento) genera impatti ambientali positivi riconducibili alla preservazione delle caratteristiche ambientali delle aree considerate con conseguenti effetti sui diversi aspetti ambientali.

La tabella riportata a pag. 448-450 del RA mette in corrispondenza gli obiettivi ambientali (26 obiettivi individuati nel Cap.4 del RA), le componenti ambientali di cui alla let.f dell'allegato VI degli allegati alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, le sotto-tematiche ambientali che afferiscono alla componente, i vincoli di non idoneità definiti dal PiTESAI e gli impatti ambientali "evitati"/"minimizzati" a seguito della imposizione/applicazione dei vincoli.

Viene quindi proposta una stima quantitativa degli impatti positivi che viene correlata all'estensione delle superfici delle aree ricomprese nei vincoli di esclusione (assoluti e relativi) all'interno dell'ambito di riferimento del PiTESAI. La tabella di pag.451- 455 riporta le interferenze territoriali tra i titoli minerari/istanze aggiornati al 30/06/2021 e gli strati informativi afferenti ai vincoli assoluti e relativi di esclusione (cartografabili allo stato attuale). In particolare:

- sull'intero ambito di riferimento del PiTESAI i vincoli assoluti rappresentano il 18,31% della superficie e i vincoli relativi il 44,59%;
- sull'intera quota di superficie oggetto di concessione di coltivazione i vincoli assoluti rappresentano il 48,52% della superficie e i vincoli relativi il 49,96%;
- sull'intera quota di superficie oggetto di permessi di ricerca i vincoli assoluti rappresentano il 25,81% della superficie e i vincoli relativi il 47,06%;
- sull'intera quota di superficie oggetto di istanze di permessi di ricerca i vincoli assoluti rappresentano il 24,40% della superficie e i vincoli relativi il 44,89%;
- sull'intera quota di superficie oggetto di istanze di concessione di coltivazione i vincoli assoluti rappresentano il 35,97% della superficie e i vincoli relativi il 56,64%.

La tabella a pag.456-461 riporta invece le interferenze di centrali e pozzi tra i titoli minerari/istanze aggiornati al 30/06/2021 e gli strati informativi afferenti ai vincoli assoluti e relativi di esclusione (cartografabili).

Viene quindi rimandato al sistema informativo predisposto per gli approfondimenti a livello di dettaglio:

<https://sinacloud.isprambiente.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=44b6c75b5e994703b9bd6adf51561a7d>

Rispetto alla categoria dei vincoli relativi di attenzione/approfondimento la stima degli impatti derivanti dalla loro applicazione dipenderà dalle valutazioni che saranno condotte caso per caso (successive fasi di VIA e di VINCA) in riferimento alle caratteristiche sito-specifiche degli elementi considerati in tale categoria. Viene indicato che la stima degli impatti derivanti dall'applicazione di detti vincoli sarà oggetto del monitoraggio ambientale attraverso opportuni indicatori di misura dell'evoluzione dell'interferenza tra aree interessate da titoli e aree ricomprese nei suddetti vincoli.

Infine la tabella di pag.462-463 propone una ultima sintesi dei potenziali impatti in relazione alle previsioni del PiTESAI

Previsioni	Effetti derivanti dall'applicazione dei criteri ambientali, sociali e economici	Impatti ambientali
Nuove istanze	No interferenza diretta con zone classificate come	Impatti positivi dovuti alla preservazione dei

	vincoli di esclusione (assoluti e relativi)	caratteri ambientali che i vincoli rappresentano
Riperimetrazione o cessazione di titoli in essere	Dismissione/riuso Ripristino ambientale	Potenziali Impatti negativi temporanei Impatti positivi a lungo termine
Attività nell'ambito di titoli in essere ritenute sostenibili	Proseguimento delle attività già avviate	Monitoraggio impatti ambientali

Viene quindi indicata nel RA, con riferimento alle previsioni di cessazione di attività e dismissione e in considerazione anche della previsione normativa di cui al comma 2 dell'art. 11-ter della L. n. 12/19, secondo la quale nel PiTESAI devono altresì essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività, la necessità di introdurre specifici interventi volti ad accelerare il processo della dismissione delle piattaforme marine a fine vita utile, ed in generale di tutti gli impianti di coltivazione onshore ed offshore che si trovano in tale situazione.

Il RA evidenzia inoltre che, in linea con gli obiettivi comunitari in materia energetica e ambientale, dopo l'adozione del PiTESAI sarà considerata ammissibile la presentazione di nuove istanze di permesso di prospezione e di ricerca nelle aree potenzialmente idonee che riguarderanno solo la ricerca di gas.

Il Cap.8 riguarda la Valutazione di incidenza ambientale del PiTESAI e viene indicato che lo Studio di Incidenza è riportato all'Allegato 6 del RA ed è articolato nelle seguenti parti:

- 1) contesto territoriale di riferimento: Rete Natura 2000 a livello nazionale
- 2) descrizione dell'approccio metodologico utilizzato
- 3) criticità derivanti dalle misure del Piano per interferenze sui Siti Natura 2000
- 4) individuazione di misure di mitigazione nella realizzazione delle azioni previste
- 5) individuazione di indicatori per il monitoraggio degli effetti del Piano sui Siti Natura 2000

Il Cap.9 concerne gli elementi per la definizione del sistema di monitoraggio ambientale del PiTESAI.

Vengono fornite le indicazioni generali di carattere metodologico focalizzando l'attenzione sulle differenze tra il monitoraggio del contesto ambientale e il monitoraggio del piano. Viene inoltre indicata la necessità di integrazione con i dati di monitoraggio delle attività previsti nelle VIA e AIA con il monitoraggio VAS del PiTESAI: occorrerà pertanto stabilire meccanismi di collegamento che consentano al monitoraggio del PiTESAI di acquisire le informazioni sulla realizzazione dei progetti relativi alla ricerca e allo sfruttamento di idrocarburi, sul loro avanzamento e sugli impatti ambientali misurati nell'ambito dei monitoraggi specifici (VIA). Vengono quindi riportati i primi elementi del sistema di monitoraggio ambientale che accompagnerà l'approvazione del PiTESAI. Gli indicatori di processo riguardano (dati di base al 31.01.2021 riportati nel Cap.7):

- provvedimenti di chiusura di aree marine;
- provvedimenti per la riperimetrazione delle aree in concessione e oggetto di permessi;
- provvedimenti di rilascio di nuovi titoli
- provvedimenti di decommissioning.

La scelta degli indicatori di contesto si basa sull'inquadramento del contesto ambientale presentato nel capitolo 5; la tabella riportata a pag.468-472 rappresenta la tabella di pag.448-450 integrata con l'ultima colonna che contiene la definizione dei possibili indicatori utili di contesto.

Viene infine indicato che gli indicatori di contributo sono riconducibili al monitoraggio della qualità ambientale, e quindi degli impatti come riportati in tabella, negli ambiti territoriali in cui le previsioni di piano trovano attuazione ovvero nelle aree in cui intervengono chiusura di aree marine, riperimetrazione delle aree in concessione e oggetto di permessi, rilascio di nuovi titoli e interventi di decommissioning. Pertanto, tali indicatori ricalcano gli indicatori di monitoraggio del contesto con riferimento a contesti territoriali specifici e a livelli di acquisizione e calcolo di dettaglio maggiore.

Gli allegati al RA (richiamati nelle varie parti del documento quale supporto alle analisi svolte) sono i seguenti:

ALLEGATO 1: Analisi dei Provvedimenti VIA negativi e archiviati di competenza statale dal 1989 al 2019

ALLEGATO 2: Analisi della normativa ambientale pertinente al PiTESAI

ALLEGATO 3: Specie ed habitat di interesse comunitario (tutelate dalle Direttive europee 92/43/CEE e 2009/147/CE) che dipendono direttamente dall'ambiente delle acque interne

ALLEGATO 4: Specie ed habitat marini di interesse comunitario (tutelate dalle Direttive europea 92/43/CEE) presenti in Italia

ALLEGATO 5: 1. Quadro di riferimento normativo pertinente al PiTESAI - 2. Quadro di riferimento pianificatorio/programmatico pertinente al PiTESAI

Rilevato inoltre che

dalla consultazione degli applicativi web-gis e dai dati reperibili ai link segnalati nel RA, per la Regione Toscana, sono ricavabili le seguenti informazioni in relazione ai titoli minerari vigenti:

1. Titoli minerari vigenti ([Titoli minerari vigenti nel WebGIS DGS-UNMIG](#))

Nel territorio della Regione Toscana:

- non sono presenti permessi di prospezione e permessi di ricerca in essere;
- sono presenti due concessioni di coltivazione denominati Tombolo e Pietramala .

Le schede contenute nel webgis relative a queste due concessioni riportano alcune informazioni.

“Concessione di Coltivazione TOMBOLO”

REGIONI E PROVINCE IN CUI IL TITOLO RICADE: Pisa (195,04 km²), Livorno (90,94 km²)

PERIODO DI VIGENZA: 1° periodo: inizio 05/04/1988, fine 05/04/2018

Presentata, in data 24 agosto 2017, istanza di proroga.”

Inoltre nella scheda si legge *“Concessione non produttiva. Sono in corso specifici studi per verificare la possibilità tecnica e l'economicità della produzione del giacimento individuato.”*

Sempre dalla stessa scheda vengono indicati come presenti:

“IMPIANTI: una centrale di raccolta e trattamento denominata MONTENEVOSO;

Pozzi in produzione: due.”

Dalle informazioni riportate non è chiaro se l'istanza di proroga sia stata accolta con conseguente proroga e con quale scadenza. Il webgis non riporta la localizzazione degli impianti.

“Concessione di Coltivazione PIETRAMALA”

REGIONI E PROVINCE IN CUI IL TITOLO RICADE: Firenze (21,73 km²), Bologna (5,43 km²)

PERIODO DI VIGENZA: 1° periodo: inizio 04/08/1999, fine 15/01/2006, 1ª proroga: inizio 15/01/2006, fine 14/01/2011

Presentata, in data 18 novembre 2010, istanza di proroga

Presentata, in data 4 gennaio 2016, istanza di proroga”

Nella sezione *Provvedimenti* è segnalato un provvedimento di proroga emanato il 21.11.2016.

Sempre dalla stessa scheda vengono indicati come presenti:

“IMPIANTI: due centrali di raccolta e trattamento denominate CASTEL DELL'ALPI e PIETRAMALA

Pozzi in produzione: quarantatre Pozzi in produzione complessivi.”

Dalle informazioni riportate in tale webgis non è chiaro se le istanze di proroga siano state accolte con conseguenti proroghe e con quali scadenze. Il webgis non riporta la localizzazione degli impianti

2. Istanze per il conferimento di nuovi titoli ([Istanze di conferimento nel WebGIS DGS-UNMIG](#))

Nel territorio della Regione Toscana da tali cartografie si desume che non sono presenti istanze per il conferimento di nuovi permessi di ricerca né istanze per il conferimento di nuove concessioni di coltivazione.

A seguito di richiesta da parte di ARPAT al MISE in merito allo stato giuridico e produttivo di tali due concessioni di coltivazione, sono state fornite dalla Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari DGISSEG alcune precisazioni di cui si riportano gli elementi più rilevanti:

- I procedimenti di proroga relativi ad entrambe le concessioni TOMBOLO e PIETRAMALA sono in corso e **il rilascio della proroga è comunque subordinato al conferimento dell'intesa regionale.**
- Per la concessione **"TOMBOLO"**, è stata presentata istanza di proroga nel 2017; la Direzione generale DGISSEG ha rilasciato parere tecnico positivo alla DGAECE, quale Direzione competente per il rilascio del decreto finale di proroga, che ha provveduto a **richiedere l'intesa alla Regione Toscana. Il titolo prorogato avrà vigenza fino al 2028, salvo diversi e ulteriori sviluppi.**
- Per la concessione **"PIETRAMALA"**, l'ultima istanza di proroga è stata presentata nel 2016 ed è in corso di predisposizione il relativo parere tecnico.
- Nelle more della definizione dei citati iter autorizzativi, l'attività mineraria è comunque esercitata ai sensi dell'art. 34, comma 19, del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 e **i titoli sono da intendersi automaticamente prorogati, fino alla definizione dei provvedimenti di proroga.**
- Le concessioni risultano attualmente entrambe in stato di produzione: per quanto riguarda **"PIETRAMALA"**, trattasi di giacimento costituito dalla formazione delle **"argille scagliose"** che sono in

genere riconducibili ad una bassa pressione e al mantenimento costante delle produzioni nel tempo (tali caratteristiche fanno ritenere che il reservoir sia in continua ricarica).

3. Vincoli assoluti e relativi di esclusione nelle aree relative alle concessioni presenti in regione Toscana.

Sulla base delle informazioni e dei dati accessibili allo stato attuale nell'applicativo web GIS segnalato nel RA e consultabile al seguente link <https://sinacloud.isprambiente.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=44b6c75b5e994703b9bd6adf51561a7d> si evince che:

“Concessione di Coltivazione PIETRAMALA” per la parte ricadente nel territorio della Regione Toscana.

L'area è interessata in modo significativo dai seguenti **vincoli assoluti**:

Categoria 3 – Aree a pericolosità idraulica elevata P3

Categoria 4 - Aree a pericolosità da frane “molto elevata” P4 o “elevata” P3

L'area è interessata dai seguenti **vincoli relativi**:

Categoria 9 - siti della rete Natura 2000 (SIC/ZSC + ZPS)

Categoria 25 - Insediamenti e attività umane

Categoria 28 - Aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004) per le attività di prospezione e di ricerca e solo per le nuove attività di coltivazione

Rimangono fuori dai vincoli cartografati porzioni della concessione nella parte sud e nella parte nord-ovest.

“Concessione di Coltivazione TOMBOLO”

L'area è interessata in modo significativo dai seguenti **vincoli assoluti**:

Categoria 3 – Aree a pericolosità idraulica elevata P3

Categoria 4 - Aree a pericolosità da frane “molto elevata” P4 o “elevata” P3 (parte sud della concessione)

Categoria 6 - Aree Protette istituite in base alla legge 979/1982 e alla legge n. 394/91 e alla leggi di recepimento regionale

L'area è interessata dai seguenti **vincoli relativi**:

Categoria 9 - siti della rete Natura 2000 (SIC/ZSC + ZPS)

Categoria 10 – zone umide Ramsar

Categoria 16 - aree suscettibili ai Sinkhole naturali o aree interessate dal processo morfogenetico carsico

Categoria 19 – Siti di bonifica di interesse nazionale

Categoria 25 - Insediamenti e attività umane

Categoria 28 - Aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004) per le attività di prospezione e di ricerca e solo per le nuove attività di coltivazione

Categoria 31 - aree interessate da fenomeni di fagliazione superficiale - le Faglie attive e capaci

Rimangono fuori dai vincoli cartografati porzioni significative della concessione nella parte a sud del fiume Arno, zone agricole nella parte nord-est della concessione; la parte della concessione più vicina alla costa risulta significativamente vincolata.

formula le seguenti osservazioni sul “Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI)” e sul relativo Rapporto Ambientale

Il RA non comprende uno specifico paragrafo relativo ai contenuti richiesti dell'art.13 comma 4 del D.Lgs.152/06 “*Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 [cd fase di scoping] ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.*” pertanto non è facile e rapido comprendere come i contributi pervenuti nell'ambito della fase preliminare di VAS siano stati presi in considerazione per la formazione e valutazione del PiTESAI. Le osservazioni che seguono riguardano pertanto anche aspetti segnalati in fase preliminare di VAS per i quali non è stato trovato riscontro nel RA e nella proposta di piano.

1) Informazioni generali e inquadramento del Piano

1.1 L'osservazione 6.1 del NURV espressa nel contributo di fase preliminare forniva alcune informazioni a completamento e chiarimento di quanto indicato al par.2.1.2 del RP. Tale paragrafo è rimasto invariato nel RA pertanto si ripropongono le medesime considerazioni che si riportano testualmente:

“*Nel paragrafo 2.1.2. del RP viene fatto cenno alla normativa Seveso in relazione agli impianti oggetto del Piano; si forniscono alcune informazioni a completamento di quanto indicato nel RP:*

- *le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dall'ambito di applicazione del D.Lgs.*

105/2015, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera e) e comma 3 del citato decreto, salvo il caso delle operazioni anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l'utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell'Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015. Sono esclusi dal D.Lgs. 105/2015 anche l'esplorazione e lo sfruttamento di idrocarburi (art. 2, comma 2, lettera f) del detto decreto);

- le valutazioni in merito alla "distanza limite" tra gli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui al D.Lgs. 105/2015 o meglio in merito alla compatibilità territoriale di detti stabilimenti, sono effettuate dal CTR in caso non sia stato adottato l'elaborato Tecnico ERIR, in caso contrario è l'ente competente per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi relativi a nuovi stabilimenti o modifiche di stabilimenti (art. 18) o nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti che verifica il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale (diversamente da quanto riportato a pag. 12 del RP). Tali aspetti sono disciplinati dall'art. 22, D.Lgs. 105/2015 e, nelle more dell'emanazione del Decreto di cui al comma 3, art. 22 di cui sopra, dal D.M. LL.PP. 9/5/2001 (G.U. n. 138 del 16/6/2001.)

1.2 Nell'ambito dell'inquadramento normativo, si ricordano le più recenti novità in materia di emissioni climalteranti: la così detta "Legge sul clima" **REGOLAMENTO (UE) 2021/1119 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 giugno 2021** entrato in vigore il 29/7/2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 e al fine di conseguire tale obiettivo indica che «*il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030*». I contenuti del RA (in particolare il sottoparagrafo 2.2.1 e pag. 207 del RA; l'Allegato 5 del RA) non paiono aggiornati con tale ultima novità legislativa (per quanto preventivata a pag. 29 del RA), che è opportuno sia a questo punto considerata nella versione definitiva di Piano.

2) Vincoli assoluti, relativi di esclusione e relativi di attenzione/approfondimento

2.1a Il vincolo n. 36 "Aree di cui al D.lgs. 152/2006, art. 76: Stato chimico ed ecologico dei corpi idrici superficiali e sotterranei" è stato posto come vincolo relativo di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche; dunque, rispetto a quanto indicato in fase preliminare, è stato chiarito che la tutela si riferisce ad un argomento da attenzionare nelle successive fasi valutative sito-specifiche. Resta tuttavia l'imprecisione nella dicitura, già segnalata al punto 1.2 del contributo del NURV in fase preliminare, che si suggerisce di correggere in quanto è opportuno distinguere tra stato di qualità chimico e ecologico delle acque superficiali e stato di qualità chimico e quantitativo delle acque sotterranee.

2.1b Non è stato accolto il suggerimento, sempre segnalato al punto 1.2 del contributo del NURV fornito in fase preliminare, di valutare l'opportunità di aggiungere tra le tutele ambientali da considerare anche i corpi idrici a specifica destinazione, che sarebbe stato coerente con il fatto che nel RA è stato individuato tra gli obiettivi ambientali di Piano (capitolo 4 RA) l'obiettivo "OA10. Conseguire il miglioramento dello stato delle acque e adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi", vista tra l'altro l'introduzione nel Piano del vincolo n. 21 per le aree per lo sviluppo di impianti di acquacoltura.

2.2 In relazione al vincolo assoluto indicato nella "Categoria 5 - Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano (art. 94 c. 4 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) - zone di tutela assoluta e di rispetto ove designate" il RA a pag.40-41 indica che "per una copertura completa dei dati su tutto il territorio nazionale si rimanda alle Regioni coinvolte".

Si segnala che per tale Categoria non sono pervenute alla Regione Toscana specifiche richieste come invece accaduto con le note PEC del MiTE con le quali è stato richiesto l'invio di cartografie tematiche (shapefile) afferenti ai seguenti vincoli/categorie: 23, 43, 37, 16, 28, 30, 19, 15.

2.3 Tra i criteri è stato introdotto il vincolo n. 26 *presenza di Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante*, classificato come vincolo relativo di esclusione, indicando un *buffer* (una sorta di distanza di rispetto) da definire sulla base della normativa di settore (D.Lgs. 105/2015, D.M. LL.PP. 9/5/2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante"). Per maggiore chiarezza si suggerisce di modificare la motivazione riportata "Tra le aree non idonee si ritiene di considerare anche le aree di rischio derivate dalla presenza di aziende a rischio di incidente rilevante ove, per normativa, sono previste limitazioni all'edificazione e all'utilizzo, anche al fine di evitare potenziali e ulteriori effetti cumulativi" con il seguente testo "Tra le aree non idonee si ritiene di considerare anche le aree di danno interessate dagli effetti di incidenti rilevanti ove, per normativa, sono previste limitazioni all'edificazione e all'utilizzo, anche al fine di evitare potenziali e ulteriori effetti cumulativi".

2.4 Visto che sono stati introdotti vincoli relativi a siti potenzialmente idonei alla realizzazione del Deposito Nazionale (CNAPI) e a installazioni militari a mare, quali:

- vincolo n. 8 "67 aree della CNAPI con gli opportuni buffer";

• vincolo n. 20 “Aree marine costiere limitrofe ad aree del territorio deputate a esercitazioni di forza armata, aree marine utilizzate per esercitazioni militari e tratti di mare interessati dalla presenza cospicua di residuati di origine militare (es. “fondi sporchi” sulle carte dell’Istituto Idrografico della Marina Militare)”;

si suggerisce di prendere in considerazione anche la presenza - all’interno del perimetro della concessione TOMBOLO, del C.I.S.A.M. Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari del Ministero della Difesa che attualmente ospita il deposito di rifiuti radioattivi dell’Amministrazione della Difesa, come già segnalato nell’osservazione 6.3 del contributo reso dal NURV nell’ambito della fase preliminare di VAS.

3) Definizione delle aree idonee/non idonee e ambito di applicazione del PiTESAI

Le modalità di determinazione delle aree idonee e non idonee sono definite e dettagliate nel RA, nella PdP ai paragrafi 3.1 e 3.2 e nell’Allegato 1 alla PdP, nei diagrammi ivi schematizzati. Restano tuttavia alcune perplessità, che si chiede di sciogliere nella versione definitiva di Piano e di RA ai fini di una chiara successiva applicazione, e si esprimono le seguenti osservazioni metodologiche.

3.1 Osservazioni per la Casistica 2.b.ii – Aree idonee alla prosecuzione delle attività di coltivazione già in essere nelle concessioni di coltivazione vigenti (o in fase di proroga):

3.1a Per la tipologia 1.b indicata a pag. 170 della PdP, per le quali è indicato che “saranno soggette entro un anno dall’adozione del PiTESAI alla revisione/aggiornamento delle motivazioni tecnico economiche della improduttività continuativa”, si chiede di chiarire in cosa consisterà in pratica tale revisione/aggiornamento e cosa ne conseguirà;

3.1b Per la tipologia 3. indicata alle pagg. 170-171 della PdP, per cui è prevista dal Piano l’ “applicazione di una analisi per la valutazione dei Costi e dei Benefici, secondo il modello di cui all’Appendice A in allegato” alla PdP (così detta *analisi CBA*), si suggerisce di considerare nella stima dei benefici per lo Stato e la collettività ulteriori voci di monetizzazione dei costi ambientali evitati in caso di mancato rinnovo della concessione, già segnalati al punto 5.2 del contributo fornito dal NURV in fase preliminare di VAS, tra cui i costi del *permitting*, i costi dei controlli ambientali e di sicurezza e i costi di monitoraggio - al netto di quelli che sarebbero dovuti per la dismissione -, aggiungendoli ai benefici già previsti nella documentazione, relativi al recupero di suolo consumato e di servizi ecosistemici e alle emissioni evitate.

3.1c Nella descrizione della metodologia dell’*analisi CBA* proposta nell’Appendice A viene inoltre evidenziato un aspetto potenzialmente critico della procedura, consistente nel fatto “che i risultati ottenuti dall’analisi CBA sono fortemente dipendenti dal profilo di produzione stimato per ogni singola concessione”; sarebbe opportuno che nel Piano tale aspetto di potenziale debolezza dell’analisi venisse adeguatamente gestito, prevedendo ad esempio l’applicazione di procedure che assicurino la convergenza verso stime oggettive e largamente condivise dei profili di produzione.

3.1d Si fa infine notare quello che pare essere un refuso del testo alla pag. 171 della PdP: trattandosi dell’applicazione di una *Analisi costi-benefici (CBA) per la valutazione del mancato rinnovo di una concessione* si presume che la condizione per continuare a prorogare la concessione sia quella in cui i Costi di mancato rinnovo superino i Benefici di mancato rinnovo e non di “un risultato a favore dei Benefici rispetto a quello dei Costi” indicato nella PdP a pag. 171.

3.1e Si ritiene opportuno chiarire se i vincoli di attenzione/approfondimento verranno utilizzati anche nell’ambito del rilascio di proroghe a titoli vigenti che seguono lo schema di cui al punto 2.b.ii dell’allegato al PiTESAI: il procedimento declinato nello schema sembra tenere in considerazione solo i vincoli assoluti e relativi di non idoneità.

3.1f Inoltre non è chiaro se e quando saranno applicate le *Analisi Multicriteriali MCA* proposte nell’Appendice A, nel RA e nella PdP tra gli “*ulteriori criteri ambientali e socio-economici*”, visto che non viene indicato né nella procedura schematizzata nei diagrammi dell’Appendice A, né nel resto della documentazione, se e in quali casistiche verranno utilizzate; tale aspetto dovrebbe essere chiarito. Riguardo nello specifico alla metodologia *MCA* proposta nell’Appendice A si fa notare che non pare tenere conto di una voce presente invece nell’analisi Costi-Benefici: il beneficio derivante dalla eventuale produzione fotovoltaica nelle aree precedentemente occupate dalle centrali di trattamento di idrocarburi; per coerenza sarebbe opportuno che tale concetto fosse recuperato anche nelle *MCA*.

3.2 Osservazioni per la Casistica 1 - Aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca (c.d. ‘aree idonee nella situazione ante operam’):

Y.2.a Per il rilascio di nuove concessioni le aree idonee sono individuate partendo dall’Ambito territoriale del PiTESAI e stralciando le aree interessate dai vincoli assoluti e relativi di esclusione (criteri di cui alle lettere E e F di pag. 194 del RA e di pag. 164 della PdP). Pertanto non è stata colta l’occasione (suggerita tra l’altro anche dall’Appendice A al Rapporto preliminare di VAS e ribadita nell’Appendice A alla PdP) di scremare

ulteriormente tale scelta mediante l'applicazione anche alle nuove domande di concessione di uno strumento di supporto alla decisione quale l'Analisi costi-benefici, oppure le *Analisi Multicriteriali MCA*. Si suggerisce dunque, a valle della scrematura già prevista basata sul rispetto dei vincoli assoluti e relativi di esclusione, di prendere in considerazione tale eventualità *“per valutare l'opportunità di concedere un nuovo titolo minerario sulla base dei costi e dei benefici che vanno a ricadere sul territorio, esaminando quindi non solo gli aspetti economici ma anche quelli di carattere sociale ed ambientale”* (pag. 10 Appendice A alla PdP).

Visto infatti quanto indicato nella *Comunicazione della Commissione n. C(2021) 1054 del 12/02/2021 “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*, richiamata anche nella documentazione (in cui si asserisce che *“le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire da combustibili fossili, e le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione, in generale non si dovrebbero considerare conformi al principio DNSH ai fini dell'RRF, data l'esistenza di alternative a basse emissioni di carbonio. Dal punto di vista della mitigazione dei cambiamenti climatici, è possibile fare, caso per caso, eccezioni limitate a questa norma generale per le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale e alle relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione”*) parrebbe opportuna l'applicazione di uno strumento di supporto alla decisione *“caso per caso”* come lì richiesto.

3.3 Nella documentazione sono indicate in modo abbastanza chiaro le scelte di Piano, pur con le necessità di chiarimento e di approfondimento sopra segnalate, indicando per le varie casistiche di iter (di permesso e di concessione; nuove e esistenti-in proroga) l'applicazione di criteri ambientali e criteri socioeconomici; tuttavia nel RA non è presentata una valutazione comparativa delle ricadute ambientali di diverse alternative di configurazione di Piano (eventualmente presentabili con diverse modulazioni nell'applicazione dei criteri scelti e/o con diverse alternative di scelta sul peso attribuito ai criteri ambientali, ad esempio prevedendo per le concessioni vigenti o in proroga che alcuni vincoli assoluti siano comunque ostativi al rinnovo della concessione) che sarebbe stata utile alle finalità della procedura di VAS per l'analisi comparativa degli impatti ambientali di Piano.

4) Obiettivi generali di sostenibilità ambientale

4.1 Nel capitolo 4. *OBIETTIVI AMBIENTALI DEL PITESAI E PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE PERTINENTE* viene riportato il quadro di sintesi degli obiettivi ambientali che il Piano potrà contribuire a perseguire e che saranno di riferimento per il Piano per i diversi temi trattati, partendo dal quadro di riferimento normativo e pianificatorio riportato nell'Allegato 5 al RA.

Riguardo al quadro di riferimento normativo riportato nell'Allegato 5 al RA si richiama quanto già segnalato al punto 3.4 del contributo del NURV nell'ambito della fase preliminare di VAS sulle più recenti novità normative, a cui si è aggiunto anche il *REGOLAMENTO (UE) 2021/1119 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 giugno 2021 entrata in vigore il 29/7/2021*.

4.2 Nella documentazione è accennata la necessità e intenzione di aggiornare il Piano nel tempo, ma non pare delineato il percorso che operativamente il Piano intende intraprendere con indicazione di massima delle priorità e tempistiche per il raggiungimento (della quota parte di contributo spettante al Piano) di tali obiettivi. Si suggerisce, come evidenziato al punto 3.1 del contributo del NURV al RP, di prevedere nella versione definitiva del presente Piano un percorso, per gli aggiornamenti successivi del Piano stesso, di definizione di strategie di pianificazione e programmazione con cui il Piano indirizzerà verso gli obiettivi di Decarbonizzazione totale al 2050 e di neutralità climatica entro il 2050, indicati nel RA come pertinenti al Piano e richiamati nello scenario previsionale riportato a pag. 432 del RA.

5) Sistema informativo e cartografie web-gis

5.1 Nell'osservazione 6.2 di fase preliminare il NURV segnalava che non erano state cartografate all'interno del webgis le due centrali di raccolta e trattamento segnalate nel DP come presenti in Regione Toscana (Tabella 3.3-10 alle pagg. 89-90 del Rapporto Preliminare di VAS) e indicate nelle schede informative presenti all'interno del gis, relative alle concessioni di Tombolo e Pietramala; si suggerisce pertanto di integrare tali informazioni nella fase successiva. Si fa inoltre presente che, nonostante nel Catalogo all'interno degli “strati informativi di base” sia presente il tematismo “Centrali impianti piattaforme” (che comprende Centrali mare terra, Pozzi attivi e Impianti piattaforme), nel sistema informativo predisposto per il PITESAI, non sono cartografati i pozzi e le centrali presenti nelle due concessioni attive che interessano la Regione Toscana: Concessione di Coltivazione PIETRAMALA e Concessione di Coltivazione TOMBOLO. E' opportuno che *Sistema informativo* venga aggiornato con tali informazioni, o siano esplicitate le ragioni di tali assenze.

6) Impostazione del sistema di monitoraggio ambientale

Il capitolo 9. *ELEMENTI PER LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL PITESAI* del RA elenca quelle che dovrebbero essere le caratteristiche di un sistema di monitoraggio, come richiesto dalla normativa e da metodologie ISPRA, e riporta solo “*i primi elementi del sistema di monitoraggio ambientale*”, ma rimanda la definizione del sistema di monitoraggio a una fase successiva non ben definita. Pertanto, per quanto indicato come impostazioni previste per il monitoraggio, si esprimono le seguenti osservazioni.

6.1 Visti gli obiettivi ambientali del PITESAI, si suggerisce di esplicitare nel sistema di monitoraggio *target* di riferimento - che il Piano stima accettabili e da raggiungere a vari *step* temporali - per gli indicatori di monitoraggio, con cui verificare l'efficacia del Piano nel tendere, per quanto di sua competenza, al raggiungimento degli obiettivi ambientali fatti propri dal Piano: ad esempio per gli obiettivi di Decarbonizzazione totale al 2050 e per le variazioni attese in diminuzione delle interferenze, in termini di superfici, tra aree interessate da titoli e aree ricomprese nelle categorie dei vincoli individuati dal PITESAI.

6.2 Visti gli obiettivi di sostenibilità ambientale richiamati anche nel RA, derivanti dai recenti impegni del Green New Deal Europeo (capitolo 4 del RA “*OA3. Decarbonizzazione totale al 2050*” e riduzioni fissate per il 2030) sarebbe ad esempio opportuno che il sistema di monitoraggio fosse impostato in modo da rilevare durante l'attuazione del Piano, per verificarne l'efficacia nel proprio arco temporale di attuazione verso e fino al 2050, il contributo del Piano alla riduzione delle emissioni climalteranti. Analogamente sarebbe opportuno che il sistema di monitoraggio rilevasse e verificasse, mediante l'uso di indicatori di contributo, la quota parte di contributo del Piano all'accrescimento dell'efficienza energetica e le tecnologie di combustibili fossili più avanzate e pulite (pagg. 25-26, pagg. 31-32 del RA) e alla riduzione degli impatti ambientali che derivano dalle attività upstream (pag. 33 del RA) dichiarati come finalità e obiettivi di Piano nel RA.

6.3 Visto che nel RA è indicato che “*nel PITESAI devono altresì essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività, il presente Piano valuta l'introduzione di specifici interventi volti ad accelerare il processo della dismissione delle piattaforme marine a fine vita utile, ed in generale di tutti gli impianti minerari (in ambito idrocarburi) onshore ed offshore che si trovano in tale situazione, anche nella logica di ragionevole strumento capace di introdurre un nuovo impulso all'economia locale mediante l'apertura nel medio periodo di nuovi cantieri, con la creazione di nuovi posti di lavoro, sia per la dismissione delle strutture minerarie a fine vita che per la valorizzazione delle stesse in chiave non estrattiva*” e che tra tali strumenti prevede l'aggiornamento e semplificazione delle “*Linee Guida per la dismissione delle infrastrutture di coltivazione in mare di cui al DM 15 febbraio 2019, onde accelerare tale processo*” e ulteriori proposte normative che vadano in tal senso (pag. 75 e paragrafo 3.1.5. *La dismissione delle infrastrutture minerarie* pagg. 112-114), si suggerisce di prevedere nel monitoraggio VAS indicatori che rilevino il grado di raggiungimento degli obiettivi datisi dal Piano, quali indicatori che rendano conto dell'effettiva riduzione dei tempi di dismissione.

6.4 Infine in relazione alla *Tabella 9-1: Sistema obiettivi ambientali – indicatori di contesto del RA*, si segnala che l'indicatore di contesto

“*Esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale*” (OA26) sembra fare riferimento anche al vincolo n. 26 *stabilimenti a rischio di incidente rilevante*, ma tra gli impatti ambientali di riferimento non viene indicato il rischio di incidente rilevante. Tra i rischi da prendere in considerazione nella valutazione dell'impatto “*Variazione del rischio dovuto all'interazione con aree a rischio*” si ritiene utile inserire anche il riferimento al rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 105/2015).

7) Segnalazioni generali e puntuali

7.1 Nel paragrafo 3.4. *Quadro dei provvedimenti VIA di competenza statale dal 1989 al 2019* è riportato lo stesso testo che era nel Rapporto Preliminare (RP) e anche i contenuti dell'Allegato 1 al RA sono gli stessi dell'Allegato 1 al RP e pertanto la dichiarata intenzione formulata nel RP di completare l'analisi all'interno del RA, esaminando le condizioni ambientali dei provvedimenti VIA positivi, pare non essersi concretizzata.

7.2 Si segnala che i *link*, presenti nella *Tabella 3.1-6: Status pozzi di reiniezione nelle concessioni in essere* del RA, non risultano funzionanti.

f.to Luigi Idili
f.to Gilda Ruberti
f.to Renata Laura Caselli
f.to Marco Carletti
f.to Simona Migliorini
f.to Emanuela Balocchini
f.to Marco Masi
f.to Antongiulio Barbaro

La Presidente
Carla Chiodini